

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 febbraio 2012

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1238/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12.	Pag. 5
Regolamento n. 1239/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12.	» 7
Regolamento n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12.	» 12
Regolamento n. 1241/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 concernente l'applicazione di detrazioni da determinati sforzi di pesca nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti da parte di alcuni Stati membri nell'anno precedente.	» 17
Regolamento n. 1242/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.	» 18
Regolamento n. 1243/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2011.	» 20
<i>Pubblicati nel n. L 318 del 1° dicembre 2011</i>	
Regolamento n. 1244/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.	» 23
Regolamento n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.	» 26



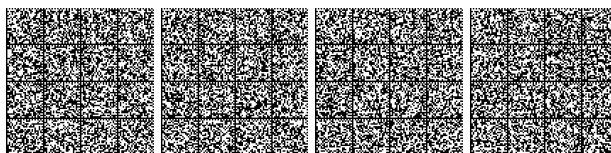
<u>Regolamento n. 1246/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mantecados de Estepa (IGP)]</u>	Pag. 47
<u>Regolamento n. 1247/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata</u>	» 49
<u>Regolamento n. 1248/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata</u>	» 52
<u>Regolamento n. 1249/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata</u>	» 54
<u>Regolamento n. 1250/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)]</u>	» 56
<u>Regolamento n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti</u>	» 58
<u>Regolamento n. 1252/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante divieto di pesca della rana pescatrice nella zona VII per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi</u>	» 60
<u>Regolamento n. 1253/2011 della Commissione, del 1º dicembre 2011, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di cereali provenienti dai paesi terzi</u>	» 62
<u>Regolamento n. 1254/2011 della Commissione, del 1º dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u>	» 64
<i>Pubblicati nel n. L 319 del 2 dicembre 2011</i>	
<u>Regolamento n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata</u>	» 66
<i>Pubblicato nel n. L 321 del 5 dicembre 2011</i>	

DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2011/89 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario</u>	Pag. 76
<i>Pubblicata nel n. L 326 dell'8 dicembre 2011</i>	
<u>Direttiva n. 2011/91 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare</u>	» 105
<i>Pubblicata nel n. L 334 del 16 dicembre 2011</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica della decisione n. 312/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (GU L 107 del 17.4.2008)</u>	Pag. 110
<i>Pubblicata nel n. L 343 del 23 dicembre 2011</i>	



<u>Rettifica del regolamento n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009)</u>	» 110
<i>Pubblicata nel n. L 337 del 20 dicembre 2011</i>	
<u>Rettifica del regolamento n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spediti dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010)</u>	» 111
<i>Pubblicata nel n. L 332 del 15 dicembre 2011</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 61, primo paragrafo, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero e l'isoglucosio prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.
- (2) Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾. È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.
- (3) Per la campagna di commercializzazione 2011/12, il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione ⁽³⁾ fissa il limite quantitativo per le esportazioni a 650 000 tonnellate nel caso di zucchero fuori quota e a 50 000 tonnellate nel caso di isoglucosio fuori quota. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2012 e, di conseguenza,

le domande di titoli di esportazione non potranno essere presentate prima di quella data nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dal medesimo regolamento.

- (4) Secondo le stime più recenti, nella campagna di commercializzazione 2011/12 la produzione di zucchero fuori quota potrebbe crescere notevolmente grazie alle eccellenti condizioni meteorologiche e all'aumento della superficie di seminativi. Si prevede che la produzione di zucchero fuori quota aumenti da 2 333 000 tonnellate nel 2010/11 a 4 920 000 tonnellate nel 2011/12 assicurando quindi ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.
- (5) Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 ⁽⁴⁾, aveva inizialmente fissato il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota a 50 000 tonnellate. Tenuto conto della forte domanda di esportazioni, tale quantitativo è stato portato a 65 000 tonnellate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2011 della Commissione, del 24 agosto 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 per quanto riguarda il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 ⁽⁵⁾.
- (6) Considerato che il massimale stabilito dall'OMC per le esportazioni relativamente alla campagna 2011/12 non è stato completamente utilizzato, occorre aumentare il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota di 700 000 tonnellate onde sfruttare tutti i possibili sbocchi del prodotto. Tale misura offrirà ulteriori opportunità commerciali al settore dello zucchero dell'Unione. Analogamente, sulla base dell'esperienza della campagna di commercializzazione 2010/11, occorre aumentare di 20 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota. Al fine di permettere ai produttori di zucchero e isoglucosio fuori quota dell'Unione di sfruttare le opportunità di mercato sui rispettivi mercati di esportazione e di beneficiare del livello elevato dei prezzi internazionali, è opportuno che tali quantitativi maggiorati siano resi disponibili prima

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 115 dell'8.5.2010, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 219 del 25.8.2011, pag. 1.



del 1° gennaio 2012. Per assicurare una buona gestione del mercato, sarà possibile presentare le domande di titoli per le 700 000 tonnellate a partire dal 1° dicembre 2011 mentre le domande di titoli per le 650 000 tonnellate si potranno presentare soltanto a partire dal 1° gennaio 2012. Pertanto, relativamente al quantitativo di 700 000 tonnellate, è necessario prevedere una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione ⁽¹⁾.

- (7) Occorre modificare opportunamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna 2011/12, che va dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99. Tale quantitativo è ripartito come segue:

- a) 700 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1° dicembre 2011; e

- b) 650 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2012.»;

- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione (*), non si applica al quantitativo di 700 000 tonnellate che sarà disponibile a decorrere dal 1° dicembre 2011 in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

(*) GU L 268 del 13.10.2011, pag. 14.»;

- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna 2011/12, che ha inizio il 1° ottobre 2011 e termina il 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.»;

- 3) all'articolo 3, il secondo paragrafo è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 13.10.2011, pag. 14.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Da diversi mesi i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si collocano ad un livello vicino o addirittura superiore al prezzo del mercato interno dell'Unione. Le previsioni dei prezzi del mercato mondiale dello zucchero, basate sui mercati a termine di New York e di Londra per le scadenze di marzo, maggio e luglio 2012, indicano che tali prezzi dovrebbero continuare a mantenersi ad un livello elevato sul mercato mondiale. Pertanto, le importazioni dai paesi terzi, che beneficiano di determinati accordi preferenziali, dovrebbero aumentare solo moderatamente durante la campagna di commercializzazione 2011/12.
- (2) Le previsioni relative al bilancio dell'Unione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2011/12 mettono in evidenza una differenza negativa tra disponibilità e utilizzo. Il conseguente basso livello in termini di scorte finali minaccia di perturbare la disponibilità di scorte sul mercato dello zucchero nell'Unione.
- (3) Per questo motivo e allo scopo di aumentare la disponibilità, occorre agevolare le importazioni riducendo i dazi di importazione per determinati quantitativi di zucchero in maniera analoga a quella prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante apertura di una gara permanente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2010/11 ⁽²⁾. Il quantitativo e la riduzione del dazio debbono essere determinati tenendo conto dell'attuale situazione e dell'evoluzione prevedibile dei mercati dello zucchero nell'Unione nonché su scala mondiale. Pertanto, il quantitativo e la riduzione dei dazi devono basarsi su un sistema di gare.
- (4) Occorre precisare i requisiti minimi di ammissibilità applicabili alle gare.
- (5) È necessario costituire una cauzione per ogni offerta presentata. Tale cauzione funge da garanzia per la domanda di titolo di importazione qualora l'offerta venga accettata; in caso contrario, essa viene svincolata.

- (6) Le competenti autorità degli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ammissibili. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali notifiche, è necessario fornire alcuni modelli.
- (7) Per ogni gara parziale, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di decidere di fissare o meno un dazio doganale minimo e, se del caso, un coefficiente di attribuzione, onde ridurre i quantitativi accettati.
- (8) Gli Stati membri devono comunicare agli offerenti l'esito della loro partecipazione alla gara parziale in tempi brevi.
- (9) Occorre precisare che durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione i titoli di importazione per lo zucchero greggio destinati alla raffinazione devono essere rilasciati soltanto alle raffinerie a tempo pieno.
- (10) Le autorità competenti devono notificare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione. A tal fine, la Commissione deve mettere a disposizione alcuni modelli.
- (11) Il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i limiti previsti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2011/12 si apre una procedura di gara recante il numero di riferimento 09.4314 per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

Tali dazi doganali sostituiscono il dazio della tariffa doganale comune e i dazi aggiuntivi di cui all'articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽³⁾.

Salvo disposizione contraria stabilita dal presente regolamento, sono d'applicazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è il 7 dicembre 2011, alle ore 12:00, ora di Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 170 del 30.6.2011, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.



2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale nonché per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno ferialo successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 12:00, ora di Bruxelles, del 14 dicembre 2011, del 21 dicembre 2011, dell'11 gennaio 2012, del 25 gennaio 2012, del 1° febbraio 2012, del 15 febbraio 2012, del 6 giugno 2012, del 27 giugno 2012 e dell'11 luglio 2012.

3. La Commissione può sospendere la presentazione delle offerte relative ad una o a più gare parziali.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate da operatori aventi sede nell'Unione alla competente autorità dello Stato membro in cui essi sono registrati ai fini dell'IVA.

2. Le offerte sono presentate mediante il modulo di domanda di titolo di importazione che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

3. Il modulo di domanda può essere trasmesso elettronicamente, mediante il metodo proposto agli operatori economici dallo Stato membro interessato. Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte comunicate elettronicamente siano corredate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

4. Le offerte sono ammissibili unicamente se sono rispondenti ai seguenti requisiti:

a) le offerte indicano:

i) alla casella 4, il nome e l'indirizzo dell'offerente nonché il suo numero di partita IVA;

ii) alle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero oggetto dell'offerta che deve essere compreso fra un minimo di 20 tonnellate e un massimo di 45 000 tonnellate, arrotondate senza decimali;

iii) alla casella 20, l'importo proposto dei dazi doganali, espresso in euro per tonnellata di zucchero, arrotondato al massimo a due decimali;

iv) alla casella 16, il codice NC di otto cifre per lo zucchero;

b) prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte è esibita la prova del fatto che l'offerente ha costituito la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c) l'offerta è redatta nella lingua ufficiale oppure in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è presentata l'offerta;

d) l'offerta comporta un riferimento al presente regolamento nonché la data limite per la presentazione;

e) l'offerta non include alcuna condizione supplementare introdotta dall'offerente diversa da quelle previste dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

5. Un'offerta che non è presentata conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 non è ammissibile.

6. I candidati non possono presentare più di un'offerta per codice NC di otto cifre per una stessa gara parziale.

7. Una volta presentata, l'offerta non può essere né ritirata né modificata.

Articolo 4

1. Conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽²⁾, ogni offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare in forza del presente regolamento.

2. Se l'offerta viene accettata, la cauzione costituisce la cauzione del titolo di esportazione.

3. La cauzione indicata al paragrafo 1 è svincolata allorché gli offerenti sono stati scartati.

Articolo 5

1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano in merito alla validità delle offerte in base alle condizioni di cui all'articolo 3.

2. Le persone autorizzate a ricevere e ad esaminare le offerte hanno l'obbligo di non divulgare alcun elemento inerente a dette offerte a persone non autorizzate.

3. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono che un'offerta non è valida, esse ne debbono informare l'offerente interessato.

4. Le competenti autorità interessate comunicano alla Commissione, per fax, le offerte ammissibili presentate, entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione stabilito all'articolo 2, paragrafi 1 e 2. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i).

5. La forma ed il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. Se non è presentata alcuna offerta, l'autorità competente informa la Commissione, per fax, entro lo stesso termine.

Articolo 6

Tenendo conto dell'attuale situazione e della prevedibile evoluzione dei mercati dello zucchero sia nell'Unione sia a livello mondiale, la Commissione decide di fissare o meno un dazio doganale minimo per ciascuna gara parziale e per ciascun codice NC di otto cifre, mediante l'adozione di un regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.



Tale regolamento di esecuzione consente altresì alla Commissione di fissare, eventualmente, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al livello del dazio doganale minimo. In tal caso, la cauzione menzionata all'articolo 4 è svincolata in modo proporzionale ai quantitativi attribuiti.

Articolo 7

1. Qualora non sia stato fissato alcun dazio doganale minimo, sono respinte tutte le offerte.

2. La competente autorità in questione comunica a tutti i candidati, entro i tre giorni feriali successivi alla pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, l'esito della loro partecipazione alla gara parziale.

Articolo 8

1. Entro e non oltre l'ultimo giorno feriale della settimana successiva alla settimana della pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, la competente autorità rilascia un titolo di importazione a qualsiasi offerente la cui offerta indichi un dazio doganale relativo al codice NC di otto cifre uguale o superiore al dazio doganale minimo stabilito dalla Commissione per detto codice NC di otto cifre. I quantitativi attribuiti tengono conto del coefficiente di aggiudicazione stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 6.

Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano titoli per le offerte che non siano state comunicate conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

2. I titoli di importazione contengono le seguenti indicazioni:

- a) alla casella 16, il codice NC di otto cifre dello zucchero;
- b) alle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero aggiudicato;

c) alla casella 20, almeno una delle indicazioni che figurano nell'allegato, parte A;

d) alla casella 24, i dazi doganali applicabili, utilizzando una delle diciture che figurano all'allegato, parte B.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

4. L'articolo 153, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono d'applicazione.

Articolo 9

I titoli di importazione rilasciati nell'ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dalla data di rilascio sino alla fine del terzo mese successivo al mese di pubblicazione del regolamento di esecuzione relativo alla gara parziale di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Entro l'ultimo giorno feriale della seconda settimana successiva a quella della pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, le competenti autorità comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione in virtù del presente regolamento. La comunicazione è trasmessa elettronicamente, conformemente ai modelli e ai metodi messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento scade il 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

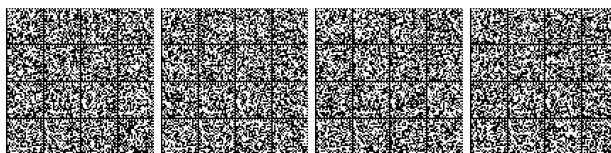
A. Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

- In bulgaro:* Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент (ЕС) № 1239/2011; референтен номер 09.4313
- In spagnolo:* Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1239/2011; Número de referencia 09.4313
- In ceco:* Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011; Referenční číslo 09.4313
- In danese:* Importeret til en nedsat toldsats i henhold til forordning (EU) nr. 1239/2011; Referencenummer 09.4313
- In tedesco:* Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2011; Referenznummer 09.4313
- In estone:* Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt määrusele (EL) nr 1239/2011; viitenumber 09.4313
- In greco:* Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2011· αριθμός αναφοράς 09.4313
- In inglese:* Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 1239/2011; reference number 09.4313
- In francese:* Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d'exécution (UE) n° 1239/2011; numéro de référence 09.4313
- In italiano:* Importato applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011; Numero di riferimento 09.4313
- In lettone:* Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011; atsaucies numurs 09.4313
- In lituano:* Importuota taikant sumažintą muitą pagal įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1239/2011; Nuorodos numeris 09.4313
- In ungherese:* Behozatal csökkentett vámértel mellett az 1239/2011/EU rendelet alapján; hivatkozási szám 09.4313
- In maltese:* Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2011; Numru ta' referenza 09.4313
- In olandese:* Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2011; referentienummer 09.4313
- In polacco:* Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011; numer referencyjny 09.4313
- In portoghese:* Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 1239/2011; Número de referência 09.4313
- In rumeno:* Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011; Număr de referință 09.4313
- In slovacco:* Dovož so zníženým clom podľa nariadenia (EÚ) č. 1239/2011; referenčné číslo 09.4313
- In sloveno:* Uvoz po nižjani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011; referenčna številka 09.4313
- In finlandese:* Tuonti alennettu tullein asetuksen (EU) N:o 1239/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4313
- In svedese:* Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011; Referensnummer 09.4313



B. Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

<i>In bulgaro:</i>	Мито (мито върху приетата оферта)
<i>In spagnolo:</i>	Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)
<i>In ceco:</i>	Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)
<i>In danese:</i>	Toldsats: (toldsats for det antagne bud)
<i>In tedesco:</i>	Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)
<i>In estone:</i>	Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)
<i>In greco:</i>	Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)
<i>In inglese:</i>	Customs duty: (customs duty of the awarded tender)
<i>In francese:</i>	Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)
<i>In italiano:</i>	Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)
<i>In lettone:</i>	Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)
<i>In lituano:</i>	Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)
<i>In ungherese:</i>	Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)
<i>In maltese:</i>	Dazju doganali: (dazju doganali tal-offerta magħżula)
<i>In olandese:</i>	Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)
<i>In polacco:</i>	Cło: (cło zatwierdzonej oferty)
<i>In portoghese:</i>	Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)
<i>In rumeno:</i>	Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)
<i>In slovacco:</i>	Clo: (clo vybranej ponuky)
<i>In sloveno:</i>	Carina: (carina dodeljene ponudbe)
<i>In finlandese:</i>	Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)
<i>In svedese:</i>	Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1240/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 187, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Da alcuni mesi, i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si mantengono su livelli vicini e addirittura più elevati del prezzo del mercato interno dell'Unione. Le previsioni dell'andamento dei prezzi del mercato mondiale, basate sui mercati a termine dello zucchero di New York e Londra per marzo, maggio e luglio 2012, indicano il perdurare di livelli elevati di prezzi sul mercato mondiale. Si prevede quindi un aumento solo moderato, nella campagna di commercializzazione 2011/12, delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di accordi preferenziali.
- (2) Il bilancio stimato dello zucchero nell'Unione per la campagna di commercializzazione 2011/12 rileva un disavanzo di circa 700 000 t tra l'utilizzo di zucchero di quota e la quantità che doveva essere disponibile. Il livello molto contenuto di scorte finali che ne risulta rischia di perturbare gravemente l'approvvigionamento di zucchero sul mercato dell'Unione e di provocare un aumento del prezzo dello zucchero sul mercato interno.
- (3) D'altra parte, un buon raccolto in alcune regioni dell'Unione ha determinato una produzione di zucchero superiore di quasi 5 milioni di tonnellate alla quota fissata dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tenendo conto delle stime degli impegni contrattuali dei produttori di zucchero per determinati usi industriali previsti dall'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e degli impegni di esportazione di zucchero fuori quota per il 2011/12, resteranno disponibili ingenti quantitativi di zucchero fuori quota, pari a ca. 1 000 000 tonnellate. Una parte di tale produzione di zucchero potrebbe essere destinata al mercato dello zucchero dell'Unione per soddisfare in parte la domanda ed evitare aumenti eccessivi di prezzo.

- (4) L'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007 conferisce alla Commissione la facoltà di adottare le misure appropriate per il settore nel caso in cui le quotazioni o i prezzi sul mercato mondiale dello zucchero raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato unionale. In tale contesto le misure possibili non si limitano a quelle esplicitamente citate della sospensione totale o parziale dei dazi all'importazione.

- (5) Nel corso della campagna di commercializzazione 2010/11 il prezzo del mercato mondiale dello zucchero era prossimo o addirittura superiore al prezzo medio registrato nell'Unione per determinati periodi. Stando così le cose e tenendo conto dei costi di trasporto e dei tempi richiesti dalle importazioni, lo strumento della riduzione dei dazi doganali potrebbe non essere sufficiente, da solo, per far fronte alla scarsità di zucchero di quota e alle pressioni all'aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione.

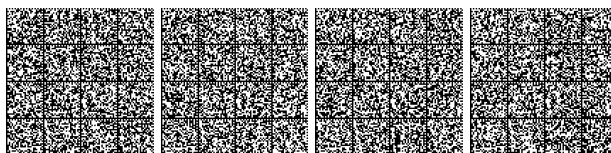
- (6) L'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l'isoglucosio prodotti in superamento della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l'accumulo di eccedenze. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero ⁽²⁾, ha fissato tale prelievo a 500 EUR/t.

- (7) Le disponibilità di zucchero sul mercato interno per la campagna di commercializzazione 2011/12 continuano ad essere contenute e permetterebbero la vendita di 400 000 t di zucchero fuori quota sul mercato interno. Poiché le carenze di approvvigionamento sono meno gravi rispetto alla campagna di commercializzazione 2010/11 e le misure sono adottate con anticipo rispetto alla campagna 2010/11 e poiché al momento permangono alcune incertezze circa i quantitativi esatti disponibili sul mercato dell'Unione, appare appropriato fissare un prelievo ridotto per evitare ogni rischio di accumulo di quantitativi. È opportuno che per il quantitativo limitato di zucchero prodotto in superamento della quota, il prelievo sulle eccedenze ridotto sia fissato ad un livello per tonnellata che rappresenta la differenza tra il prezzo medio dell'Unione più recente pubblicato e il prezzo del mercato mondiale.

- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote sia per lo zucchero che per l'isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in superamento della quota, perché quest'ultimo prodotto è, in una certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.



- (9) Per questo motivo e per aumentare l'offerta, è necessario che i produttori di zucchero e di isoglucosio presentino alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di rilascio di certificati che li autorizzano a mettere in vendita sul mercato dell'Unione determinati quantitativi, prodotti in superamento della quota, col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze.
- (10) È opportuno limitare nel tempo la validità dei certificati per incoraggiare un rapido miglioramento della situazione sul fronte dell'offerta.
- (11) La fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati ai prodotti facenti parte della produzione di ciascun richiedente dovrebbe prevenire operazioni speculative nell'ambito del sistema istituito dal presente regolamento.
- (12) Con la presentazione della domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda. Occorre stabilire i requisiti minimi di ammissibilità per la presentazione delle domande.
- (13) Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande ricevute. È opportuno semplificare e uniformare le comunicazioni utilizzando modelli prestabiliti.
- (14) La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tal fine, se necessario, la Commissione deve essere autorizzata a fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute.
- (15) È necessario che gli Stati membri comunichino immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente.
- (16) È opportuno disporre che il prelievo sulle eccedenze ridotto sia versato dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio del certificato.
- (17) Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze. A questo scopo la Commissione deve mettere a disposizione i modelli necessari.
- (18) I quantitativi di zucchero immessi sul mercato dell'Unione in superamento dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i certificati previsti dal presente regolamento

sono soggetti all'applicazione del prelievo sulle eccedenze previsto dall'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È pertanto appropriato prevedere che i richiedenti che non rispettano l'impegno di immettere sul mercato dell'Unione il quantitativo indicato nel certificato loro rilasciato siano tenuti a versare un importo pari a 500 EUR per tonnellata. Lo scopo di quest'approccio coerente è prevenire abusi nell'applicazione del meccanismo previsto dal presente regolamento.

- (19) Ai fini della fissazione dei prezzi medi dello zucchero di quota e dello zucchero fuori quota sul mercato dell'Unione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ⁽¹⁾, lo zucchero coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento è considerato zucchero di quota.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

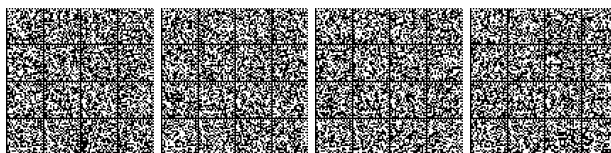
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l'importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 400 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 21 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell'Unione nella campagna di commercializzazione 2011/12, è fissato a 85 EUR/t. Il prelievo sulle eccedenze ridotto è versato dopo l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 6.

Articolo 2

Domanda di certificato

1. Per avvalersi delle condizioni di cui all'articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.
2. Possono richiedere un certificato esclusivamente le imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2011/12, ai sensi dell'articolo 56 del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.



3. Per ogni periodo di presentazione delle domande, ogni richiedente può presentare non più di una domanda per lo zucchero e non più di una domanda per l'isoglucosio.

4. Le domande di certificato sono presentate via fax o per posta elettronica all'autorità competente nello Stato membro in cui l'impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

5. Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni.

a) le domande indicano:

i) il nome, l'indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente; e

ii) i quantitativi oggetto della domanda, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, arrotondate senza decimali;

b) i quantitativi richiesti nel periodo di presentazione delle domande di cui si tratta, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e in tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, non superano 50 000 t nel caso dello zucchero e 2 500 t nel caso dell'isoglucosio;

c) ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s'impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell'articolo 6 del presente regolamento;

d) la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

e) la domanda contiene un riferimento al presente regolamento e indica la scadenza prevista per la presentazione delle domande nel periodo di presentazione di cui si tratta;

f) il richiedente non introduce condizioni supplementari a quelle stabilite dal presente regolamento.

6. Non sono ricevibili le domande non presentate in conformità ai paragrafi da 1 a 5.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

7. Non sono ammessi il ritiro o la modifica di una domanda dopo la sua presentazione, nemmeno se il quantitativo oggetto della domanda sia concesso solo in parte.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. Il primo periodo di presentazione delle domande scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 7 dicembre 2011.

2. Il secondo periodo di presentazione delle domande e i periodi successivi iniziano il primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Tali periodi scadono alle ore 12:00 (ora di Bruxelles), rispettivamente del 14 dicembre 2011, dell'11 gennaio 2012, del 25 gennaio 2012, del 1º febbraio 2012, del 15 febbraio 2012, del 6 giugno 2012, del 27 giugno 2012 e dell'11 luglio 2012.

3. La Commissione può sospendere la presentazione di domande per uno o più periodi di presentazione.

Articolo 4

Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri

1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull'ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite nell'articolo 2. Se decidono che una domanda non è ammissibile le autorità competenti ne informano immediatamente il richiedente.

2. L'autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel periodo di presentazione precedente, entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. La comunicazione non riporta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma a cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2011/12, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.

3. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 5

Superamento di limiti

Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all'articolo 1, la Commissione:

a) fissa un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata;



b) respinge le domande non ancora comunicate;

c) pone termine al periodo di presentazione delle domande.

Articolo 6

Rilascio dei certificati

1. Fatto salvo l'articolo 5, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l'autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma all'articolo 4, paragrafo 2, nel corso di tale periodo.

2. Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.

3. Nell'allegato figura un modello del certificato.

Articolo 7

Validità dei certificati

I certificati sono validi fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 8

Trasferibilità dei certificati

Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, il quantitativo di zucchero venduto, coperto da un certificato rilasciato norma del presente regolamento, è considerato zucchero di quota.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Articolo 10

Sorveglianza

1. I richiedenti includono nelle comunicazioni mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Anteriormente al 31 ottobre 2012 i titolari di un certificato rilasciato norma del presente regolamento presentano alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell'immissione sul mercato dell'Unione di tutti i quantitativi oggetto dei certificati. Ogni tonnellata oggetto del certificato che non sia stata immessa sul mercato dell'Unione per motivi diversi dalla forza maggiore è soggetta al pagamento di un importo di 415 EUR/t.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non immessi sul mercato dell'Unione.

4. Gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione la differenza tra il quantitativo totale di zucchero e isoglucosio prodotto da ciascun produttore in superamento della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali è stato rilasciato un certificato ai sensi del presente regolamento per tale produttore, questi è tenuto a versare un importo di 500 EUR/t su tale differenza.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 31 dicembre 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

Modello di certificato di cui all'articolo 7, paragrafo 3

CERTIFICATO

di riduzione, per la campagna di commercializzazione 2011/12, del prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006

Stato membro:

Titolare di quota:

Prodotto	
Quantitativi oggetto di domanda:	
Quantitativi per i quali è rilasciato il certificato:	
Prelievo pagato (EUR/t):	85 EUR/t,

Per la campagna di commercializzazione 2011/12, il prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006 non si applica ai quantitativi per i quali il presente certificato è rilasciato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, lettera c).

Firma dell'autorità competente dello Stato membro

Rilasciato il

Il presente certificato è valido fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 concernente l'applicazione di detrazioni da determinati sforzi di pesca nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti da parte di alcuni Stati membri nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 della Commissione ⁽²⁾ riduce lo sforzo di pesca massimo consentito per alcuni Stati membri in base al regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio ⁽³⁾ e, per talune zone e attività di pesca, al regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Sulla base della recente corrispondenza con alcuni Stati membri, è emersa la necessità di verifiche supplementari delle informazioni alla base del regolamento di esecu-

zione (UE) n. 1211/2011 e dei quantitativi detratti fissati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011.

- (3) Considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dopo la sua entrata in vigore e considerando l'impatto diretto che esso potrebbe avere sulle attività di pesca di alcuni operatori dell'UE, è opportuno che esso venga abrogato a decorrere da tale data in attesa della verifica e della sostituzione con un nuovo regolamento. Resta impregiudicato l'obbligo per la Commissione di applicare detrazioni dagli sforzi di pesca per gli anni successivi in seguito al superamento dei contingenti nell'anno 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 308 del 24.11.2011, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1242/2011 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	58,6
	IL	98,1
	MA	42,3
	TN	143,0
	TR	82,9
	ZZ	85,0
0707 00 05	EG	193,3
	TR	111,4
	ZZ	152,4
0709 90 70	MA	32,9
	TR	130,1
	ZZ	81,5
0805 20 10	MA	67,0
	ZZ	67,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	39,2
	IL	80,7
	TR	86,7
	UY	71,0
	ZZ	69,4
0805 50 10	TR	52,7
	ZZ	52,7
0808 10 80	CA	105,1
	CL	90,0
	CN	74,9
	MK	36,4
	NZ	41,5
	US	114,3
	ZA	84,7
0808 20 50	ZZ	78,1
	CN	48,6
	TR	137,2
	ZZ	92,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2011, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° dicembre 2011, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.



ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2011

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.



ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.11.2011-29.11.2011

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—
Quotazione	254,49	177,85	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	344,45	334,45	314,45
Premio sul Golfo	—	19,30	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	44,18	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 19,69 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 51,30 EUR/t



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1244/2011 DEL CONSIGLIO

del 1º dicembre 2011

che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive nei confronti della Siria.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione 2011/782/PESC del Consi-

glio, del 1º dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽²⁾, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2011

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 56 della presente Gazzetta ufficiale.



ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 1

A. Persone

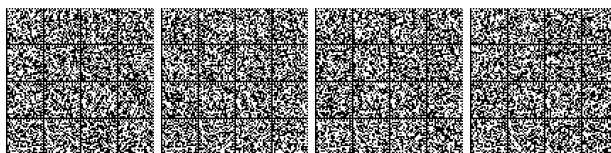
	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Mohammad Al-Jleilati	Data di nascita: 1945, luogo di nascita: Damasco	Ministro delle finanze. Responsabile dell'economia siriana	1.12.2011
2.	Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar	Data di nascita: 1956, luogo di nascita: Aleppo	Ministro dell'economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana.	1.12.2011
3.	Tenente generale Fahid Al-Jassim		Capo di stato maggiore. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
4.	Maggiore generale Ibrahim Al-Hassan		Sottocapo di stato maggiore. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
5.	Brigadiere Khalil Zghraybih		14a divisione. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
6.	Brigadiere Ali Barakat		103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
7.	Brigadiere Talal Makhluḥ		103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
8.	Brigadiere Nazih Hassun		Intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
9.	Capitano Maan Jdiid		Guardia presidenziale. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
10.	Muhammad Al-Shaar		Divisione della sicurezza politica. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
11.	Khalid Al-Taweel		Divisione della sicurezza politica. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011
12.	Ghiath Fayad		Divisione della sicurezza politica. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs	1.12.2011

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	ChamPress TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasco Tel: +963 - 11- 2260805 Fax: +963 - 11 - 2260806 Email: mail@champress.com Sito web: www.champress.net	Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti	1.12.2011
2.	Al Watan	Al Watan Newspaper - Damasco - Duty Free Zone Tel: 00963 11 2137400 Fax: 00963 11 2139928	Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco	Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.	1.12.2011
4.	Business Lab	Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damasco Tel: 963112725499; Fax: 963112725399	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
5.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasco Tel/fax: 963114471080	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
6.	Mechanical Construction Factory (MCF)	PO Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
7.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damasco Tel: +963-11-5111352 Fax: +963-11-5110117	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
8.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	PO Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Street, Damasco; PO Box 2849 Al Moutanabi Street, Damasco PO Box 21120 Baramkeh, Damasco Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
9.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nisan, Damasco, Siria.	Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Fornisce sostegno finanziario al regime.	1.12.2011
10.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasco, Siria BOX: 60694 Tel: 963113141635 Fax: 963113141634 E-mail: info@gpc-sy.com	Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime.	1.12.2011
11.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299-AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – Siria. Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333) Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) afpc@afpc.net.sy	Joint venture detenuta per il 50 % dalla GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.	1.12.2011



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1245/2011 DEL CONSIGLIO

del 1º dicembre 2011

che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010, cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati.
- (3) Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone, entità ed organismi elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.
- (4) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno modificare le voci riguardanti talune entità inserite nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.

- (5) Inoltre, considerata la preoccupazione costante manifestata dal Consiglio europeo il 23 ottobre 2011 riguardo all'espansione dei programmi nucleare e missilistico dell'Iran e conformemente alla decisione 2011/783/PESC Consiglio, del 1º dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽²⁾, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone, entità ed organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2011

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.⁽²⁾ Cfr. pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 è modificato come segue:

1) vengono aggiunte all'elenco di cui all'allegato VIII le seguenti persone ed entità:

I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Dr Ahmad AZIZI		Vicepresidente e amministratore delegato della Banca Melli PLC, designata dall'UE.	1.12.2011
2.	Davoud BABAEI		Attuale capo della sicurezza della Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze armate) del ministero della difesa, organizzazione guidata da Mohsen Fakhrizadeh, designato dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.	1.12.2011
3.	Hassan BAHADORI		Direttore generale della Banca Arian, designata dall'UE	1.12.2011
4.	Sayed Shamsuddin BORBORUDI		Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran - AEOL (Organizzazione dell'energia atomica iraniana - AEOL), designata dall'ONU, nella quale dipende da Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.	1.12.2011
5.	Dr Peyman Noori BROJERDI		Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Banca Refah, designata dall'UE	1.12.2011
6.	Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)		Ministro della scienza, ricerca e tecnologia, dalle elezioni del 2009. L'Iran non ha fornito all'AIEA precisazioni circa il suo ruolo in relazione agli studi per lo sviluppo di testate missilistiche. Questo rientra nella più ampia prassi di non collaborazione con le indagini dell'AIEA in merito ai "presenti studi" che lasciano presupporre una dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, tra cui il rifiuto di accesso alla pertinente documentazione associata alle singole persone. Daneshjoo inoltre svolge un ruolo nelle attività di "difesa passiva" per conto del Presidente Ahmadenijad, oltre al suo incarico ministeriale. L'organizzazione della difesa passiva è già designata dall'UE.	1.12.2011
7.	Dr Abdolnaser HEMMATI		Amministratore delegato e direttore generale della Banca Sina, designata dall'UE.	1.12.2011
8.	Milad JAFARI	Data di nascita: 20.9.74	Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente metalli, alle società di copertura SHIG, designate dall'ONU. Ha consegnato merci alle SHIG tra gennaio e novembre 2010. I pagamenti per alcune delle merci sono stati effettuati alla sede centrale della Banca Export Development Bank of Iran (EDBI), designata dall'UE, a Teheran successivamente al novembre 2010.	1.12.2011
9.	Dr Mohammad JAHROMI		Presidente e amministratore delegato della Banca Saderat, designata dall'UE.	1.12.2011
10.	Ali KARIMIAN		Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente fibre di carbonio, alle SHIG e SBIG, designate dall'ONU.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	Majid KHANSARI		Amministratore delegato della Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.	1.12.2011
12.	Mahmoud Reza KHAVARI		Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Banca Melli, designata dall'UE.	1.12.2011
13.	Mohammad Reza MESKARIAN		Direttore generale a Londra della Banca Persia International, designata dall'UE	1.12.2011
14.	Mohammad MOHAMMADI		Amministratore delegato di MATSA.	1.12.2011
15.	Dr M H MOHEBIAN		Amministratore delegato della Post Bank, designata dall'UE.	1.12.2011
16.	Mohammad Sadegh NASERI		Capo del Physics Research Institute (Istituto di ricerca sulla fisica) precedentemente conosciuto come Institute of Applied Physics (Istituto di fisica applicata).	1.12.2011
17.	Mohammad Reza REZVANIANZADEH		Amministratore delegato della Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), designata dall'UE. È anche funzionario presso l'AEOL. Supervisiona ed emana i bandi per l'appalto dei lavori sensibili richiesti presso il Fuel Manufacturing Plant (FMP), lo Zirconium Powder Plant (ZPP) e la Uranium Conversion Facility (UCF).	1.12.2011
18.	A SEDGHI		Presidente e direttore non esecutivo della Banca Melli PLC, designata dall'UE	1.12.2011
19.	Hamid SOLTANI		Amministratore delegato della Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), designata dall'UE	1.12.2011
20.	Bahman VALIKI		Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Export Development Bank of Iran (Banca dell'Iran per le esportazioni e lo sviluppo), designata dall'UE.	1.12.2011
21.	Javad AL YASIN		Capo del Research Centre for Explosion and Impact, conosciuto anche come METFAZ	1.12.2011
22.	S ZAVVAR		Direttore generale facente funzioni a Dubai della Banca Persia International, designata dall'UE.	1.12.2011

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
23.	Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movallid Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561	Nota per forniture all'ufficio commerciale della Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall'UE. La società ha cercato di acquisire materiali designati, tra cui merci provenienti dall'UE, aventi applicazioni nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
24.	Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.	Società sotto contratto presso gli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow per lavori in campo elettrico e alle tubazioni. Nel 2010 era incaricata di progettare, acquisire e installare attrezzature elettriche di controllo a Natanz.	1.12.2011
25.	Behineh Trading Co	Teheran, Iran	Coinvolta nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
26.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.	Società produttrice di attrezzature sotto vuoto che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow. Nel 2011 ha fornito trasduttori di pressione alla Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.	1.12.2011
27.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran	Società iraniana di trattamento dell'uranio e di produzione del combustibile nucleare. Controllata dall'AEIOI, designata dall'ONU.	1.12.2011
28.	Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran	Società controllata dalla TAMAS, designata dall'ONU. Ha contratti di produzione con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, e con la TESA, designata dall'UE.	1.12.2011
29.	Iran Pooya (alias Iran Pouya)		Società posseduta dal governo che opera il più grande estrusore di alluminio in Iran e ha fornito materiale utilizzato per la produzione dei rivestimenti delle centrifughe per l'IR-1 e l'IR-2. Uno dei principali produttori di cilindri in alluminio, tra i cui clienti figurano l'AEIOI, designata dall'ONU, e la TESA, designata dall'UE.	1.12.2011
30.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999	Società del settore energetico, coinvolta nella costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow. È oggetto di diniego di autorizzazione all'esportazione da parte di Regno Unito, Italia e Spagna.	1.12.2011
31.	Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.	Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
32.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2 nd Floor, N°75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.	Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
33.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehltler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul	Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.	1.12.2011
34.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran	Società iraniana sotto contratto con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, per la fornitura di progetti e servizi ingegneristici relativi a tutto il ciclo del combustibile nucleare. Recentemente ha fornito attrezzature per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.	1.12.2011
35.	Mobin Sanjesh (alias FITCO)	Ingresso 3, n° 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran.	Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
36.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.	1.12.2011
37.	Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)	44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751	Società controllata dalla Malek Ashtar University, designata dall'UE, supervisiona le attività connesse con la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare con l'AIEA.	1.12.2011
38.	Saman Nasb Zayنده Rood; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.	Società appaltatrice nel campo delle costruzioni, ha installato tubazioni e relative attrezzature di sostegno presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz. Specificamente, si è occupata delle tubazioni per le centrifughe.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
39.	Saman Tose'e Asia (SATA)		Impresa ingegneristica coinvolta nel sostegno a vari progetti industriali di ampia scala, incluso il programma iraniano di arricchimento dell'uranio, tra cui lavori non dichiarati presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow.	1.12.2011
40.	Samen Industries	2 nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225	Nome di copertura delle Khorasan Metallurgy Industries (designate dalla UNSCR 1803 (2008), controllata dal Ammunition Industries Group (AMIG))	1.12.2011
41.	SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)	61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Esfahan.	Filiale dell'AEOL, designata dall'ONU.	1.12.2011
42.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turchia	Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.	1.12.2011
43.	SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)		Società di costruzione e messa in servizio di impianti nucleari. Controllata dalla Novin Energy Company, designata dall'ONU.	1.12.2011
44.	TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran	Posseduta o controllata da TESA, designata dall'UE. Partecipa alla fabbricazione di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
45.	Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.	Società produttrice di contenitori specifici UF6 che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow.	1.12.2011
46.	Tosse Silooha (alias Tosseh Jihad E Silo)		Partecipa al programma nucleare iraniano presso gli impianti di Natanz, Qom e Arak.	1.12.2011
47.	Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyze Street, 15337, Teheran.	Società appaltatrice per la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU. Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano. Ha cercato di ottenere l'appalto per prodotti sotto vuoto e trasduttori di pressione.	1.12.2011
48.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Sae Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran	Collegata alla Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK), designata dall'UE (altrimenti detta Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).	1.12.2011

II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
49.	Azim AGHAJANI (anche scritto ADHAJANI)		Membro dell'IRGC coinvolto nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.	1.12.2011
50.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		A capo della sede di Khatam Al-Anbia Construction	1.12.2011
51.	Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)		Membro dell'IRGC coinvolto nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.	1.12.2011



B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
52.	Yas Air	Mehrabad Airport, Teheran	Nuovo nome della IRGC Pars Aviation Service Company oggetto di sanzioni dell'ONU e dell'UE. Nel 2011 un aeromobile della Yas Air Cargo Airlines, in rotta dall'Iran verso la Siria, è stato ispezionato in Turchia e vi sono state rinvenute armi convenzionali.	1.12.2011

III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
53.	Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)	Data di nascita: 16/1/1956 Cittadinanza: iraniana.	Direttore e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nuovo nome della Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), designata dall'UE, con incarico della gestione tecnica delle navi dell'IRISL. NABIPOUR è il direttore dell'esercizio navale dell'IRISL.	1.12.2011
54.	Naser BATENI	Data di nascita: 16/12/1962 Cittadinanza: iraniana.	Ex direttore degli affari legali dell'IRISL, direttore della Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), designata dall'UE. Direttore della società di copertura NHL Basic Limited.	1.12.2011
55.	Mansour ESLAMI	Data di nascita: 31/1/1965 Cittadinanza: iraniana.	Direttore della IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, designata dall'UE.	1.12.2011
56.	Mahamad TALAI	Data di nascita: 4/6/1953 Cittadinanza: iraniana, tedesca.	Quadro dirigente dell'IRISL in Europa, direttore esecutivo di HTTS, designata dall'UE, di Darya Capital Administration GmbH, designata dall'UE. Amministratore di varie società di copertura possedute o controllate dall'IRISL o delle sue filiali.	1.12.2011
57.	Mohammad Moghadami FARD	Data di nascita: 19/7/1956 Passaporto: N10623175 (Iran) Rilascio 27/3/2007; scadenza 26/3/2012.	Direttore regionale dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, direttore di Pacific Shipping, designata dall'UE, di Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, designata dall'UE. Nel 2010 ha costituito la Set up Crystal Shipping FZE nell'ambito dei tentativi di eludere la designazione dell'IRISL da parte dell'UE.	1.12.2011
58.	Capitano Alireza GHEZELAYAGH		Direttore generale della Lead Maritime, designata dall'UE, che opera per conto di HDL a Singapore. Inoltre, direttore generale della Asia Marine Network, designata dall'UE, che è l'ufficio regionale dell'IRISL a Singapore.	1.12.2011
59.	Gholam Hossein GOLPARVAR	Data di nascita: 23/1/1957 Cittadinanza: iraniana.	Ex direttore commerciale dell'IRISL, direttore aggiunto e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, direttore esecutivo e azionista della Sapid Shipping Company, filiale dell'IRISL, designata dall'UE, direttore aggiunto e azionista di HDL, designata dall'UE, membro del comitato direttivo della Irano-Hind Shipping Company, designata dall'UE.	1.12.2011
60.	Hassan Jalil ZADEH	Data di nascita: 6/1/1959 Cittadinanza: iraniana.	Direttore e azionista di Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), designata dall'UE. Registrato come azionista in numerose società di copertura dell'IRISL.	1.12.2011
61.	Mohammad Hadi PAJAND	Data di nascita: 25/5/1950 Cittadinanza: iraniana.	Ex direttore finanziario dell'IRISL, ex direttore di Irinvestship limited, designata dall'UE, direttore di Fairway Shipping che ha ripreso le attività di Irinvestship limited. Amministratore di società di copertura dell'IRISL, in particolare, Lancellin Shipping Company, designata dall'UE, e Acena Shipping Company.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
62.	Ahmad SARKANDI	Data di nascita: 30/9/1953 Cittadinanza: iraniana.	Direttore finanziario dell'IRISL dal 2011. Ex direttore esecutivo di numerose filiali dell'IRISL, designate dall'UE, responsabile della costituzione di varie società di copertura per le quali è tuttora registrato in veste di direttore e azionista.	1.12.2011
63.	Seyed Alaeddin SADRASOOL	Data di nascita: 23/7/1965 Cittadinanza: iraniana.	Direttore aggiunto degli affari legali del gruppo IRISL, direttore degli affari legali di Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.	1.12.2011
64.	Ahmad TAFAZOLY	Data di nascita: 27/5/1956, Luogo di nascita: Bojnord, Iran, Passaporto: R10748186 (Iran) Rilascio 22/1/2007; scadenza 22/1/2012	Direttore dell'IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, designata dall'UE.	1.12.2011

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
65.	E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Cina	Nuovi nomi di Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, designata dall'UE. Opera per conto dell'IRISL. Opera per conto della SAPIID in Cina, designata dall'UE, noleggiando le navi dell'IRISL ad altre società.	1.12.2011
66.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran	Entità posseduta o controllata dall'IRISL.	1.12.2011
67.	Kara Shipping and Chartering GmbH (KSC)	Schottweg 7, 22087 Amburgo, Germania.	Società di copertura di HTTS, designata dall'UE.	1.12.2011
67.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Teheran / Iran - Zip Code: 13861-15383	Filiale dell'IRISL, incaricata della fornitura di pezzi di ricambio per le navi.	1.12.2011
69.	Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran.	Filiale dell'IRISL incaricata del reclutamento degli equipaggi e della gestione del personale.	1.12.2011
70.	Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd	Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malesia	Società che opera per conto dell'IRISL. Boustead Shipping Agencies ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL.	1.12.2011
71.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alessandria, Egitto	Società che opera per conto dell'IRISL. Diamond Shipping Services ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL, o ne ha tratto beneficio.	1.12.2011
72.	Good Luck Shipping Company	P.O. BOX 5562, Dubai	Società che opera per conto dell'IRISL. La Good Luck Shipping Company è stata costituita per succedere a Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, designata dall'UE, in liquidazione coatta. Good Luck Shipping ha emesso documenti di trasporto falsi a favore dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL. Opera per conto di HDL e Sapid, designate dall'UE, negli Emirati arabi uniti. È stata costituita nel giugno 2011 in esito alle sanzioni, per sostituire la Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.	1.12.2011
73.	Ocean Express Agencies Private Limited	Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan	Società che opera per conto dell'IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited ha utilizzato dei documenti di trasporto utilizzati dall'IRISL e da entità possedute o controllate dall'IRISL per eludere le sanzioni.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
74.	OTS Steinweg Agency	Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul	Società che opera per conto dell'IRISL. Ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL, ha partecipato alla creazione di società di copertura possedute o controllate dall'IRISL, ha partecipato all'acquisizione di navi per conto dell'IRISL o di entità possedute o controllate dall'IRISL.	1.12.2011
75.	Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailandia	Società che opera per conto dell'IRISL. Ha emesso documenti di trasporto falsi intestati a una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL, ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL.	1.12.2011
76.	Walship SA	Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeria	Società che opera per conto dell'IRISL. Ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL a favore di clienti di quest'ultima, ha emesso documenti di trasporto e fatture intestati a una società di copertura dell'IRISL, ha sondato clienti disposti ad agire a proprio nome ma a vantaggio esclusivo dell'IRISL o di entità possedute o controllate dall'IRISL.	1.12.2011
77.	Acena Shipping Company Limited	Adresse: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol N. IMO: 9213399; 9193185	È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
78.	Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39359	È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. Controllata da Darya Capital Administration GMBH, designata dall'UE. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
79.	Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38079	È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
80.	Aspasis Marine Corporation	107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai	È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
81.	Atlantic Intermodal		Di proprietà di Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Ha fornito assistenza finanziaria per navi dell'IRISL poste sotto sequestro e per l'acquisizione di nuovi container di trasporto.	1.12.2011
82.	Avrasya Container Shipping Lines		Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o di una sua filiale.	1.12.2011
83.	Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC	PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai	Controllata da Moghddami Fard. Fornisce servizi a Valfajre Shipping Company, controllata dall'IRISL, designata dall'UE. Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o di una sua filiale. È proprietaria di una nave posseduta o controllata dall'IRISL. Moghddami Fard è un direttore della società.	1.12.2011
84.	Beta Kara Navigation Ltd	Adresse: 171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39354	È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi di proprietà dell'IRISL o di una sua filiale.	1.12.2011
85.	Bis Maritime Limited	N. IMO: 0099501	È una società di copertura situata alle Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. Gholam Hossein Golparvar è un amministratore della società.	1.12.2011
86.	Brait Holding SA	Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46270.	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
87.	Bright Jyoti Shipping		Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
88.	Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai	Società di copertura dell'IRISL, utilizzata per l'acquisizione di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima e per trasferimenti di fondi a favore dell'IRISL.	1.12.2011
89.	Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
90.	CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd	15 New Bridge Road, Roch House, Singapore 059385	Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL.	1.12.2011
91.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima	1.12.2011
92.	Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
93.	Crystal Shipping FZE	Dubai, EAU	Posseduta da Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Istituita nel 2010 da Moghddami Fard nel tentativo di eludere la designazione dell'IRISL da parte dell'UE. Nel dicembre 2010 è stata utilizzata per trasferire fondi per dissequestrare le navi dell'IRISL poste sotto fermo e per coprire il coinvolgimento dell'IRISL.	1.12.2011
94.	Damalis Marine Corporation		Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
95.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39357	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
96.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38077	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
97.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isola di Man - IM1 3DA	Holding di proprietà dell'IRISL o controllata da quest'ultima, che raggruppa società di copertura dell'IRISL con sede sull'Isola di Man.	1.12.2011
98.	Elcho Holding Ltd	Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46041.	Società di copertura dell'IRISL registrata alle Isole Marshall, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
99.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320195	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
100.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38082	Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
101.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 38067	Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
102.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima	1.12.2011
103.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, Londra, SW1H OHW	Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. Haji Pajand è uno dei direttori di Fairway Shipping.	1.12.2011



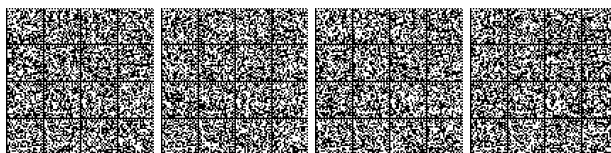
	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
104.	Fasirus Marine Corporation		Società di copertura dell'IRISL a Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
105.	Galliot Maritime Incorporation		Società di copertura dell'IRISL a Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
106.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39355	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
107.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309593	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
108.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309610	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
109.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309622	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
110.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO: 8309634	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
111.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309658	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
112.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320121	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
113.	Great Ocean Shipping Services (GOSS)	Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, EAU	L'impresa è stata utilizzata per istituire società di copertura dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, tra cui la Good Luck Shipping. L'amministratore delegato è Moghddami Fard.	1.12.2011
114.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309646	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
115.	Great-West GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
116.	Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.	1.12.2011
117.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320183	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
118.	Harzaru Shipping	N. IMO della nave: 7027899	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
119.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta. N. di registrazione: C 45613 N. IMO della nave: 9270646	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
120.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 45618 N. IMO della nave: 9346548	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
121.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	Società di copertura dell'IRISL. Posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
122.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38190 N. IMO: 9386500	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
123.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama N. IMO: 9283007	Società di copertura dell'IRISL a Panama. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
124.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numero di registrazione C 38076	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
125.	ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 40069	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
126.	ISIM Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34477	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
127.	ISIM Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34479	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
128.	ISIM SAT Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34476	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
129.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 45153	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
130.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 45152	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
131.	ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 41660	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
132.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 37437 N. IMO della nave: 9274941	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
133.	ISIM Tour Company Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34478 N. IMO della nave: 9364112	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
134.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. C 38183 N. IMO della nave: 9387786	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
135.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
136.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numero di registrazione C 38066.	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
137.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama N. di registrazione: 5586832 N. IMO: 9284154	Società di copertura dell'IRISL a Panama, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
138.	Kaveri Shipping Llc		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
139.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.	1.12.2011
140.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320169	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
141.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, La Valletta N. IMO: 9387798	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
142.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numero di registrazione: C 38064	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
143.	Lancing Shipping Company limited	143/1 Tower Road, Sliema - N. C: 38181 N. IMO della nave: 9387803	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
144.	Magna Carta Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
145.	Malship Shipping Agency	N. di registrazione: C 43447.	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
146.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320133	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
147.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama N. IMO: 9284142	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
148.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309672	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
149.	Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	Società di tipo SPC di proprietà di Hassan Djalilzaden N. di registrazione: C38182 N. IMO della nave: 9387815	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
150.	Modality Ltd	N.: C 49549	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
151.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309701	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
152.	Morison Menon Chartered Accountant	204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, P.O.Box 5562 e 8835 (Sharjah)	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
153.	Mount Everest Maritime Incorporation	N. di registrazione: 5586846 N. IMO: 9283019	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
154.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
155.	Newhaven Shipping Company Limited	N. IMO della nave: 9405930	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
156.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.	1.12.2011
157.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
158.	Oxtd Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38783 N. IMO della nave: 9405942	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
159.	Pacific Shipping	206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU	Opera per conto dell'IRISL nel Medio Oriente. Il suo amministratore delegato è Mohammad Moghaddami Fard. Ad ottobre 2010 è stata coinvolta nell'istituzione di società di copertura per utilizzare i nomi sulle polizze di carico al fine di evitare sanzioni. È ancora coinvolta nella programmazione delle navi dell'IRISL.	1.12.2011
160.	Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38781 N. IMO della nave: 9405954	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
161.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.	1.12.2011
162.	Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320145	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
163.	Reigate Shipping Companylimited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38782 N. IMO della nave: 9405978	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
164.	Rishi Maritime Incorporation	N. di registrazione: 5586850	Società di copertura dell'IRISL a Panama, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
165.	Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong N. di registrazione: 92630	Società di copertura dell'IRISL a Hong-Kong, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
166.	Shine Star Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
167.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320157	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
168.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	Sede legale dell'IRISL a Singapore, opera come agente esclusivo di Asia Marine Network. Agisce per conto di HDLS a Singapore.	1.12.2011
169.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320171	Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
170.	Statira Maritime Incorporation		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
171.	Syracuse S.L.	N. IMO della nave: 9541887	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
172.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
173.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema – Numero di registrazione C44939	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
174.	Theta Nari Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numero di registrazione: C 38070	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
175.	Top Glacier Company Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
176.	Top Prestige Trading Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
177.	Tulip Shipping Inc		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
178.	Western Surge Shipping Company Limited (Cipro)		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
179.	Wise Ling Shipping Company Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011
180.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numero di registrazione: C 38069	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.	1.12.2011

2) le voci per le entità qui di seguito elencate sono sostituite dalle voci di cui qui di seguito:

I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

B. Entità

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia	Sussidiaria posseduta interamente dalla banca First East Export (FEEB), che è stata designata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel giugno 2010. Pearl Energy Company è stata creata dalla FEEB per fornire ricerca economica su una serie di industrie operanti a livello globale.	23.5.2011
Safa Nicu alias "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" e "Safa Nicu Ltd Company".	— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran — No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran — No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran — PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE — No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan — No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, EAU.	Azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.	23.5.2011
Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Efte-khar Bank, Honor Bank, Honorbank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Bielorussia	Banca con sede in Bielorussia posseduta dalla banca Refah Kargaran, dalla Banca Saderat e dalla Banca Toseeh Saderat Iran.	23.5.2011

III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)

B. Entità

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL (Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran) (tutte le filiali comprese) e sue controllate:	37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran, Iran; 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, after Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran N. IMO IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	L'IRISL è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall'Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dati i collegamenti dell'IRISL con la proliferazione, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Stati di effettuare ispezioni sulle navi dell'IRISL qualora vi siano fondati motivi per ritenere che esse stiano trasportando merci proibite dalle UNSCR 1803 e 1929.	26.7.2010



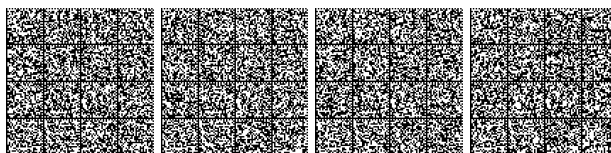
Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran N. IMO: 9270658	Posseduta o controllata dall'IRISL.	26.7.2010
South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Controllata dall' IRISL, opera per conto di questa nei porti iraniani supervisionando operazioni come il carico e lo scarico.	26.7.2010
Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping	N. 41, 3rd floor, corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, next to Mehrshad, Sedaghat St., opposite Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran	Opera per conto dell'IRISL, lungo il Canale di Suez, ad Alessandria d'Egitto e a Porto Said. Posseduta al 51% dall'IRISL.	26.7.2010
IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran	Di proprietà dell'IRISL, alle cui navi fornisce carburante, olio combustibile, acqua, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Inoltre, supervisiona la manutenzione delle navi e fornisce logistica e servizi per i membri dell'equipaggio. Per facilitare il trasferimento ordinario di fondi, le filiali dell'IRISL ricorrono a conti bancari in dollari statunitensi aperti con nomi di copertura in Europa e in Medio Oriente. L'IRISL ha favorito violazioni reiterate delle disposizioni dell'UNSCR 1747.	26.7.2010
Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran	Opera per conto dell'IRISL. Società di esercizio navale con base a Teheran, agisce come esercente tecnico di molte navi della SAPID.	26.7.2010
First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94311 (Germania) emesso il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
First Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102601 (Germania) emesso il 19 settembre 2005, indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9349576	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Second Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94312 (Germania) emesso il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011



Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Second Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102502 (Germania) emesso il 24 agosto 2005; indirizzo email: info@hdslnes.com; sito web: www.hdslnes.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734 N. IMO: 9349588.	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Third Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94313 (Germania) emesso il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Third Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102520 (Germania) emesso il 29 agosto 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9349590	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94315 (Germania) emesso il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Fifth Ocean GMBH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102599 (Germania) emesso il 19 settembre 2005; indirizzo email: info@hdslnes.com; sito web: www.hdslnes.com; telefono: 00494070383392; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734 N. IMO: 9349667	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Sixth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94316 (Germania) emesso il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102501 (Germania) emesso il 24 agosto 2005; indirizzo email: info@hdslnes.com; sito web: www.hdslnes.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734 N. IMO: 9349679	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Seventh Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94829 (Germania) emesso il 19 settembre 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011



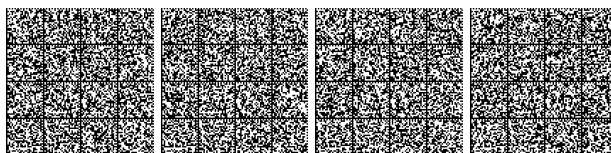
Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Seventh Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102655 (Germania) emesso il 26 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9165786	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Eighth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94633 (Germania) emesso il 24 agosto 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Eighth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102533 (Germania) emesso il 1° settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9165803	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94698 (Germania) emesso il 9 settembre 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102565 (Germania) emesso il 15 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9165798	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Tenth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102679 (Germania) emesso il 27 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9165815	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94632 (Germania) emesso il 24 agosto 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011



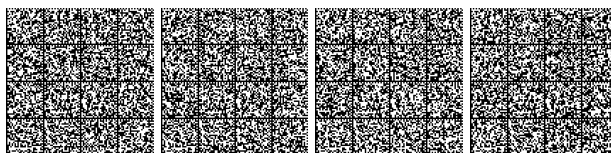
Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102544 (Germania) emesso il 9 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 004940302930; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9209324	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104149 (Germania) emesso il 10 luglio 2006; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9328900	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104175 (Germania) emesso il 12 luglio 2006; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9346536	Posseduta o controllata dall'IRISL.	23.5.2011
Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309634; 9165827	Società con sede a Hong Kong, posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309622; 9165839	Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 9209336	Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011



Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309646; 9167253	Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
New Desire LTD	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320183; 9167277	Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320195	Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309608	Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309593; 9051650	Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309658; 9051648	Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309610; 9051636	Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309701	Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320157	Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011



Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320171	Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa usate.	23.5.2011
New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309696; 9167291	Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309684	Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320169; 9167265	Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309672	Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.5.2011
Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Costituita a Malta nel 2005 N. IMO: 9209350	Società controllata al 100% dall'IRISL. La sede di Malta ha lo stesso indirizzo della Woking Shipping Investments Ltd e delle società di proprietà di quest'ultima.	23.5.2011
Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta N. IMO: 9305192	Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.	23.5.2011
Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta N. IMO: 9305219	Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.	23.5.2011
Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta N. IMO: 9305207	Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.	23.5.2011
Vobster Shipping Company	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta N. IMO: 9305221	Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.	23.5.2011
Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipro - N. di registrazione dell'attività: C133993 (Cipro), emesso il 2002 N. IMO: 9213387	Società posseduta interamente dall'IRISL. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.5.2011
Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Horsham Shipping Company Ltd - N. di registrazione dell'attività: 111999C N. IMO: 9323833	Società di copertura dell'IRISL situata sull'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRISL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da una sua filiale di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.5.2011



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1246/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mantecados de Estepa (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Mantecados de Estepa», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 32 dell'1.2.2011, pag. 22.



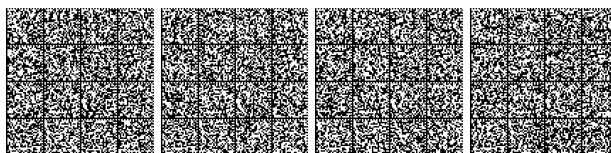
ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

SPAGNA

Mantecados de Estepa (IGP)



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

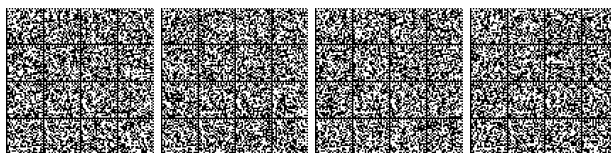
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

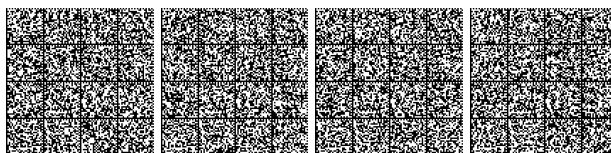


ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Un articolo avente forma di modulo dotato di alloggiamento proprio, dalle dimensioni di circa 11 × 7 × 5 cm (il cosiddetto «modulo ingressi analogici»). Il modulo consiste in due schede a circuiti stampati dotate di interfaccia d'ingresso a quattro canali, convertitore analogico-digitale, processore e interfaccia bus per la connessione a un controllore logico programmabile (programmable logic controller, PLC). Il modulo ha una tensione ingresso a corrente continua compresa fra 0 V e 10 V. Il modulo riceve da diversi dispositivi esterni segnali analogici che rappresentano per esempio misurazioni di temperatura, velocità, flusso o peso. Il modulo converte ed elabora tali segnali prima di trasmetterli al PLC.	8538 90 99	La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8538, 8538 90 e 8538 90 99. Poiché il modulo costituisce un'interfaccia fra dispositivi esterni e un apparecchio di controllo digitale della voce 8537, si esclude la classificazione alla voce 8471 come unità di entrata. Poiché il modulo riceve, converte, elabora e trasmette segnali elettrici al PLC, si esclude la classificazione alla voce 8536 come apparecchio per l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici. Poiché il modulo non controlla i dispositivi esterni in modo autonomo, ma costituisce solo l'interfaccia fra tali dispositivi e il PLC, si esclude la classificazione alla voce 8537 come apparecchio per il comando o la distribuzione elettrica. Poiché la conversione analogico-digitale è solo un processo intermedio, si esclude la classificazione alla voce 8543 come macchina ed apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. Poiché l'uso al quale è destinato il modulo è ricevere, convertire ed elaborare segnali che rappresentano misurazioni ricevute da dispositivi esterni al fine di trasmetterli al PLC, il modulo è essenziale per il funzionamento del PLC della voce 8537. L'articolo deve essere pertanto classificato alla voce 8538, in quanto componente di apparecchi delle voci da 8535 a 8537.
2. Un articolo avente forma di modulo dotato di alloggiamento proprio dalle dimensioni di circa 11 × 7 × 5 cm (il cosiddetto «modulo uscite discrete»). Il modulo consiste in una scheda a circuiti stampati dotata di un'interfaccia bus per la connessione a un controllore logico programmabile (PLC) un processore, un convertitore digitale-analogico e un'interfaccia di uscita a 8 punti di connessione. I punti di connessione per l'uscita sono commutatori di tipo elettromagnetico con un intervallo di tensione uscita a corrente alternata compresa fra 0 V e 250 e un carico di corrente per punto fino a 0,17 A. Il modulo elabora e converte segnali discreti che rappresentano un segnale acceso/spento (per esempio 1/0 o vero/falso) prima di trasmetterli a diversi dispositivi esterni, quali contattori, commutatori e indicatori luminosi.	8538 90 99	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8538, 8538 90 e 8538 90 99. Poiché il modulo costituisce un'interfaccia fra dispositivi esterni e un apparecchio di controllo digitale della voce 8537, si esclude la classificazione alla voce 8471 come unità di uscita. Poiché il modulo riceve, elabora, converte e trasmette segnali elettrici a dispositivi esterni, si esclude la classificazione alla voce 8536 come apparecchio per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici. I punti di connessione per l'uscita (costituiti da relè elettromagnetici) rappresentano solo una parte del modulo che consiste, oltre ai punti di connessione, nell'interfaccia bus, nel processore e nel convertitore digitale-analogico. Inoltre, il modulo non controlla in modo autonomo dispositivi esterni, bensì costituisce solo un'interfaccia fra il PLC e tali dispositivi. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8537 come apparecchio per il comando o la distribuzione elettrica.



(1)	(2)	(3)
		Poiché la conversione digitale- analogico costituisce solo un processo intermedio, si esclude la classificazione alla voce 8543 come macchina ed apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. Poiché l'uso al quale è destinato il modulo è ricevere, elaborare e convertire segnali che rappresentano un segnale acceso/spento ricevuto dal PLC per trasmetterli a dispositivi esterni, il modulo è essenziale per il funzionamento del PLC della voce 8537. L'articolo deve essere pertanto classificato alla voce 8538, in quanto componente di apparecchi delle voci da 8535 a 8537.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1248/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un macchinario per ascensori, avente dimensioni di circa 83 × 70 × 30 cm e un peso di 418 kg (detto a «macchina a trazione diretta» o <i>gearless</i>), costituito da: — un motore elettrico sincrono a magneti permanente, con una potenza di 3,4 kW, — una puleggia sull'albero del motore, — un sistema frenante, e — un generatore di segnale per stabilire la posizione corretta dei cavi (sistema di controllo di sicurezza). Installato nel vano ascensore, il macchinario fa salire e scendere la cabina.	8425 31 00	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera a), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8425 e 8425 31 00. Il macchinario è costituito da un motore elettrico e da una puleggia sull'albero del motore. Date le sue caratteristiche, deve essere considerato un verricello della voce 8425. La presenza di un sistema frenante o l'assenza di un cavo o di una cinghia non esclude la classificazione come verricello (cfr. inoltre il parere di classificazione nel SA 8425.31/1). La presenza di un sistema di controllo di sicurezza non modifica le caratteristiche di verricello. La classificazione come parte di ascensore della voce 8431 è quindi esclusa. Il macchinario deve pertanto essere classificato nel codice NC 8425 31 00 come verricello alimentato da un motore elettrico.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1249/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Apparecchio portatile a batteria per la registrazione di filmati, con dimensioni di circa $10 \times 5,5 \times 2$ cm («videocamera formato tascabile») costituito da: — una lente e uno zoom digitale, — un microfono, — un altoparlante, — uno schermo LCD con diagonale di circa 5 cm (2 pollici), — un microprocessore, — una memoria di 2 GB e — interfaccia USB e AV. L'apparecchio può registrare unicamente file video sotto forma di sequenze di immagini in formato MPEG4-AVI. Il filmato è registrato con una risoluzione di 640×480 pixel a 30 fotogrammi al secondo per un massimo di 2 ore. Le sequenze video registrate dall'apparecchio possono essere trasferite, tramite l'interfaccia USB e senza modificare il formato dei file video, a una macchina per l'elaborazione automatica di dati, oppure, tramite l'interfaccia AV, a una videocamera digitale, a un monitor o a un apparecchio televisivo. I file video possono essere trasferiti da una macchina per l'elaborazione automatica di dati all'apparecchio tramite l'interfaccia USB.	8525 80 99	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99. Poiché l'apparecchio può registrare unicamente filmati, è esclusa la classificazione come fotocamera digitale nel codice NC 8525 80 30. Considerate le sue caratteristiche, l'apparecchio è una videocamera digitale. Dato che l'apparecchio può registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera. L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 91 del 23.3.2011, pag. 15.



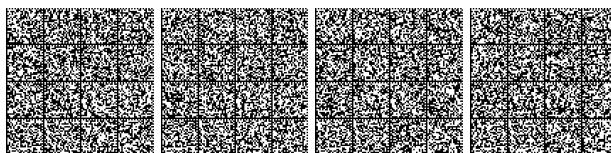
ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)



REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 78,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 68,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽⁴⁾, il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «accordo»). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall'accordo. Analogamente è oppor-

tuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE,
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

1) il testo dell'articolo 16 è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

2) il testo dell'articolo 61 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, l'importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;
- b) al paragrafo 2, l'importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

1) il testo dell'articolo 7 è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;
- c) alla lettera c), l'importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

2) all'articolo 8, il primo comma è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.⁽³⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- 3) all'articolo 56, l'importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;
- 4) all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000» EUR;
- 5) all'articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) alla lettera a), l'importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;
- c) alla lettera c), l'importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), l'importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), l'importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

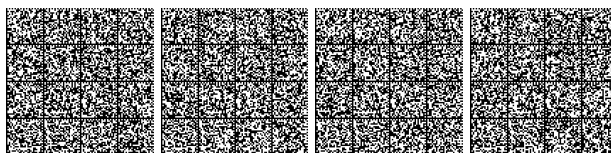
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



REGOLAMENTO (UE) N. 1252/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante divieto di pesca della rana pescatrice nella zona VII per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.



ALLEGATO

N.	76/T&Q
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	ANF/07.
Specie	Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)
Zona	Zona VII
Data	11.11.2011



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1253/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1º dicembre 2011

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di cereali provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi ⁽²⁾, ha aperto un contingente tariffario annuale di 306 215 tonnellate all'importazione di orzo del codice NC 1003 00.

(2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente da paesi terzi ⁽³⁾, ha aperto un contingente tariffario annuale di 242 074 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00.

(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁴⁾, ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 989 240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta.

(4) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi ⁽⁵⁾, ha aperto un contingente tariffario annuo di importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

(5) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nell'ambito della loro adesione all'Unione europea ⁽⁶⁾ (in appresso «l'Accordo»), approvato con decisione 2011/769/UE del Consiglio ⁽⁷⁾, prevede segnatamente l'aggiunta di 122 790 tonnellate di frumento tenero (di qualità media e bassa), di 890 tonnellate di orzo, di 890 tonnellate di orzo da birra nonché di 35 914 tonnellate di granturco ai contingenti tariffari rispettivi dell'Unione.

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁸⁾, prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2012, alcune modifiche nei codici NC per i cereali.

(7) Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009.

(8) Onde garantire un'efficace gestione amministrativa dei contingenti, è necessario fissare l'applicabilità del presente regolamento a decorrere dal 1º gennaio 2012.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003 è sostituito dal testo seguente:

«1. È aperto un contingente tariffario di 307 105 tonnellate per l'importazione di orzo del codice NC 1003 (numero d'ordine 09.4126).»

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 291 del 7.11.2009, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 317 del 30.11.2011, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 317 del 30.11.2011, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.



Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 969/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. È aperto un contingente tariffario per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00, recante il numero d'ordine 09.4131.»

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il contingente è diviso in due sottoperiodi semestrali di 138 994 tonnellate, che includono le seguenti date:

a) sottoperiodo n. 1: dal 1^o gennaio al 30 giugno;

b) sottoperiodo n. 2: dal 1^o luglio al 31 dicembre.»

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga all'articolo 135 e all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione (*), è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

(*) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. È aperto, il 1^o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1^o dicembre 2011

3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in quattro sottocontingenti:

— sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,

— sottocontingente II (numero d'ordine 09.4124): 38 853 tonnellate per il Canada,

— sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi,

— sottocontingente IV (numero d'ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»

4) all'articolo 4, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— per i sottocontingenti I, II e IV, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il sottocontingente interessato.»

Articolo 4

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1064/2009 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il presente regolamento apre un contingente tariffario di importazione di 50 890 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero d'ordine 09.0076.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o gennaio 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1254/2011 DELLA COMMISSIONE**del 1º dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



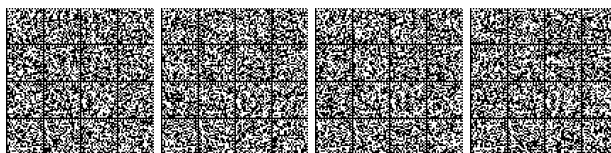
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	62,0
	IL	98,1
	MA	39,4
	MK	68,6
	TN	143,0
	TR	85,0
	ZZ	82,7
0707 00 05	EG	193,3
	TR	92,8
	ZZ	143,1
0709 90 70	MA	35,4
	TR	131,7
	ZZ	83,6
0805 20 10	MA	74,6
	ZZ	74,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	34,1
	IL	79,1
	TR	84,0
	UY	71,0
	ZZ	67,1
0805 50 10	TR	62,9
	ZZ	62,9
0808 10 80	CA	120,5
	CL	90,0
	CN	74,9
	MK	36,4
	US	107,2
	ZA	180,1
	ZZ	101,5
0808 20 50	CN	59,0
	TR	133,1
	ZZ	96,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2011
che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 ottobre 2007, su una politica marittima integrata per l'Unione europea («comunicazione della Commissione»), il principale obiettivo della politica marittima integrata dell'Unione («PMI») è l'elaborazione e l'attuazione di un processo decisionale integrato, coordinato, coerente, trasparente e sostenibile per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e nei settori marittimi.

- (2) Il piano di azione che accompagna la comunicazione della Commissione fissa una serie di misure che la Commissione propone di adottare come primo passo verso l'attuazione di una nuova PMI per l'Unione.

- (3) La relazione intermedia della Commissione sulla politica marittima integrata dell'UE, del 15 ottobre 2009, riassume i principali risultati sinora conseguiti dalla PMI e fissa le tappe della successiva fase di attuazione.

- (4) Nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009 sulla politica marittima integrata, il Consiglio ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della PMI invitando la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011.

- (5) Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) — Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide, il Parlamento europeo ha appoggiato espressamente l'intenzione dichiarata della Commissione «di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni di EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza».

- (6) La dotazione finanziaria per la PMI stabilita nel presente regolamento tiene conto sia dell'attuale flessione dell'economia, sia del fatto che si tratta del primo programma operativo dedicato in modo specifico all'attuazione della PMI.

⁽¹⁾ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 64.

⁽²⁾ GU C 104 del 2.4.2011, pag. 47.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 novembre 2011.



- (7) Un finanziamento regolare dell'Unione è necessario affinché quest'ultima possa attuare e sviluppare ulteriormente la PMI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, del 20 maggio 2008, su una politica marittima integrata per l'Unione europea ⁽¹⁾, nonché perseguire i suoi principali obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione, e quali confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati dal Consiglio nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009.
- (8) Poiché non tutte le priorità e finalità della PMI rientrano in altri strumenti dell'Unione, quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento europeo di vicinato e partenariato, occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della PMI («programma»).
- (9) Fatti salvi i prossimi negoziati sul quadro finanziario pluriennale post 2013, sarà necessario disporre di risorse sufficienti che consentano lo sviluppo e il conseguimento degli obiettivi della PMI, lasciando impregiudicate le risorse stanziare per altre politiche, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle regioni marittime dell'Unione, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche. A tale scopo risulta essenziale includere la PMI nel quadro finanziario pluriennale post 2013. Inoltre, si dovrebbe prevedere, se del caso, l'elaborazione di una proposta relativa alla proroga del programma oltre il 2013, corredata di una proposta che stabilisca un'adeguata dotazione finanziaria.
- (10) Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI avrà un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.
- (11) Il finanziamento dell'Unione dovrebbe essere destinato a sostenere il lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della PMI, prestando la dovuta attenzione al loro impatto congiunto, basato sull'approccio ecosistemico, sulla crescita economica «blu» sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, nonché sulla promozione della dimensione internazionale della PMI.
- (12) Gli obiettivi strategici della PMI comprendono la governance marittima integrata a tutti i livelli, l'ulteriore sviluppo e attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, l'ulteriore sviluppo di strumenti inter-settoriali per l'elaborazione della politica integrata al fine di perfezionare le sinergie e il coordinamento tra politiche e strumenti esistenti, grazie anche alla condivisione dei dati e delle conoscenze connesse al settore marittimo,
- la più stretta partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, la protezione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse marine e costiere, e la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nonché la protezione dell'ambiente marino e costiero e della sua biodiversità, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ⁽²⁾, che costituisce il pilastro ambientale della PMI, e della direttiva quadro sulle acque ⁽³⁾.
- (13) È importante che il programma sia ben articolato con le altre politiche dell'Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare i fondi strutturali, le reti transeuropee di trasporto, la politica comune della pesca, il turismo, l'ambiente e il cambiamento climatico, il programma quadro di ricerca e sviluppo e la politica dell'energia.
- (14) Per assicurare la coerenza tra i vari aspetti del programma, dovrebbero essere definiti i suoi obiettivi generali. Per ciascun obiettivo generale dovrebbero essere stabiliti obiettivi operativi più dettagliati. La ripartizione dei finanziamenti tra gli obiettivi generali per il periodo 2011-2013 è indicata nell'allegato. Questa ripartizione offre la possibilità di aumentare o diminuire la dotazione finanziaria generale per obiettivo senza superare la dotazione finanziaria globale.
- (15) Il finanziamento dell'Unione dovrebbe consentire di sviluppare l'integrazione della sorveglianza marittima in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 e le conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 sull'integrazione della sorveglianza marittima, tenendo conto della tabella di marcia per la creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE (CISE). Tale finanziamento mirato dovrebbe pertanto limitarsi allo sviluppo di un sistema di scambio di informazioni decentrato, segnatamente misure comprensive di software, intese a migliorare l'interfaccia tra i sistemi di sorveglianza. Il programma dovrebbe tener conto dei risultati di altri progetti relativi al sistema di sorveglianza marittima decentrato.
- (16) L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'Unione, compresi gli obiettivi e le priorità delle pertinenti politiche dell'Unione e l'acquis dell'Unione, nonché le convenzioni internazionali pertinenti.

⁽¹⁾ GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 30.

⁽²⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).



- (17) Il programma dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, e tenere conto delle priorità e dello stato di avanzamento dei progetti nazionali e locali.
- (18) Le azioni previste nel programma dovrebbero essere complementari con altre azioni dell'Unione, al fine di garantire l'attuazione coerente degli atti giuridici dell'Unione inerenti alle pertinenti politiche settoriali, evitando duplicazioni.
- (19) È inoltre necessario stabilire norme che disciplinino la programmazione delle misure, l'ammissibilità delle spese, il livello di sostegno finanziario dell'Unione, le principali condizioni per la concessione del medesimo e il bilancio globale del programma.
- (20) Il programma dovrebbe essere attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ («regolamento finanziario») e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾.
- (21) Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria del programma pluriennale, che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾.
- (22) Al fine di consentire alla Commissione di sorvegliare l'attuazione del presente regolamento, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare le spese relative alla sorveglianza, ai controlli e alla valutazione.
- (23) I programmi di lavoro annuali da stabilirsi per l'attuazione del programma dovrebbero essere adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (24) In relazione alle azioni finanziate in forza del presente regolamento, è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽⁵⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽⁶⁾ e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽⁷⁾.
- (25) Al fine di garantire l'impiego efficace dei fondi dell'Unione, è opportuno valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.
- (26) Resta inteso che nessuna delle azioni previste nell'ambito del programma richiederebbe il ricorso ad una base giuridica supplementare.
- (27) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti delle azioni da finanziare mediante il programma, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma destinato a sostenere misure intese a promuovere lo sviluppo ulteriore e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione («programma»).

La politica marittima integrata dell'Unione («PMI») promuove un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale.

Il programma sostiene l'uso sostenibile dei mari e degli oceani nonché l'approfondimento delle conoscenze scientifiche.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.



Articolo 2

Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri;
- b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali, segnatamente la pianificazione dello spazio marittimo, il sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) e le conoscenze oceanografiche riguardo agli oceani, ai mari e alle regioni costiere all'interno e adiacenti all'Unione, per sviluppare sinergie e sostenere le politiche che interessano il mare o le coste, in particolare nei settori dello sviluppo economico, dell'occupazione, della protezione dell'ambiente, della ricerca, della sicurezza marittima, dell'energia e dello sviluppo di tecnologie marittime verdi, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti;
- c) promuovere la protezione dell'ambiente marino, in particolare della sua biodiversità, e l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- d) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi;
- e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della PMI, sulla base di una discussione approfondita nelle sedi internazionali. A tale riguardo si invitano i paesi terzi a ratificare ed attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
- f) sostenere la crescita economica, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi e nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi operativi

1. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera a) (governance marittima integrata), il programma:
 - a) promuove azioni che incoraggino gli Stati membri e le regioni dell'Unione a sviluppare, introdurre o attuare una governance marittima integrata;
 - b) promuove piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche, delle autorità locali e regionali, dell'industria, del settore della ricerca, dei cittadini, delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali;

c) dà maggiore visibilità e sensibilizza le autorità pubbliche, il settore privato e il pubblico a un approccio integrato agli affari marittimi.

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera b) (strumenti intersettoriali), il programma è volto a favorire lo sviluppo:

- a) del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'Unione, inteso a promuovere lo scambio di informazioni in materia di sorveglianza intersettoriale e transfrontaliera collegando fra loro tutte le comunità di utilizzatori in conformità con i principi della sorveglianza marittima integrata, al fine di rafforzare l'utilizzo sicuro e sostenibile dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;
- b) della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere che, entrambe, costituiscono strumenti importanti per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e che, entrambe, contribuiscono agli obiettivi della gestione basata sulla nozione di ecosistema e allo sviluppo dei legami terrestri-marittimi, nonché facilitano la cooperazione degli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda lo sviluppo di misure sperimentali e di altro tipo che combinano la generazione di energia rinnovabile e la piscicoltura;

c) di una banca di dati e conoscenze sull'ambiente marino completa, accessibile al pubblico e di elevata qualità, che faciliti la condivisione, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze fra vari gruppi di utilizzatori dei dati esistenti, evitando in tal modo la duplicazione delle banche dati. A tal fine, sono utilizzati al meglio i programmi esistenti dell'Unione e degli Stati membri, fra cui INSPIRE ⁽¹⁾ e GMES ⁽²⁾.

3. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera c) (protezione dell'ambiente marino), il programma:

- a) sostiene la protezione e preservazione dell'ambiente marino e costiero, e previene e riduce gli apporti nell'ambiente marino, compresi i rifiuti marini, al fine di eliminare progressivamente l'inquinamento;
- b) contribuisce alla buona salute, alla biodiversità e alla resilienza degli ecosistemi marini e costieri;

⁽¹⁾ Infrastructure for Spatial Information in Europe (infrastruttura per l'informazione spaziale in Europa) — Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Global Monitoring for Environment and Security (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) — Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).



c) facilita il coordinamento tra Stati membri e altri attori nell'applicare l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e il principio di precauzione;

d) facilita lo sviluppo di metodi e norme;

e) promuove azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico sull'ambiente marino, costiero e insulare, nonché per adeguarvisi, prestando particolare attenzione alle zone più vulnerabili al cambiamento climatico;

f) sostiene lo sviluppo di approcci strategici alla ricerca rivolta alla valutazione dello stato attuale degli ecosistemi, in modo da poter disporre di una base per la gestione e la pianificazione basate sulla nozione di ecosistema a livello regionale e nazionale.

4. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera d) (strategie dei bacini marittimi), il programma:

a) sostiene lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi tenendo conto di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e delle specificità dei bacini e dei sottobacini marittimi, nonché di pertinenti strategie macro-regionali, ove applicabile, specialmente dove è già in atto uno scambio di informazioni ed esperienze tra diversi paesi ed esistono strutture operative multinazionali;

b) promuove e facilita lo sfruttamento delle sinergie tra i livelli nazionale, regionale e dell'Unione, la condivisione di informazioni, anche su metodi e norme, e lo scambio di migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere.

5. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera e) (dimensione internazionale), il programma:

a) incoraggia il proseguimento dei lavori, in stretta cooperazione con gli Stati membri, su un approccio integrato con i paesi terzi e operatori di paesi terzi che condividono un bacino marittimo con gli Stati membri dell'Unione, come pure sulla ratifica e l'attuazione della UNCLOS;

b) incoraggia il dialogo con i paesi terzi, tenendo conto dell'UNCLOS e delle convenzioni internazionali esistenti in materia basate sull'UNCLOS;

c) incoraggia lo scambio di migliori pratiche a complemento delle iniziative esistenti, tenendo conto dello sviluppo di strategie regionali a livello subregionale.

Tale obiettivo operativo è perseguito in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'Unione, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

6. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera f), (crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione), il programma:

a) promuove iniziative per la crescita e l'occupazione nel settore marittimo e nelle regioni costiere e insulari;

b) promuove la formazione, l'istruzione e le opportunità di carriera nelle professioni marittime;

c) promuove lo sviluppo delle tecnologie verdi, delle fonti energetiche marine rinnovabili, della navigazione eco-compatibile e del trasporto marittimo a corto raggio;

d) promuove lo sviluppo del turismo costiero, marittimo e insulare.

Articolo 4

Azioni ammissibili

Il programma può concedere un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3:

a) progetti, compresi progetti pilota, studi, ricerche e programmi operativi di cooperazione, inclusi i programmi di istruzione, formazione professionale e riqualificazione;

b) informazione del pubblico e condivisione di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi, nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web e delle pertinenti basi di dati e reti sociali;

c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;

d) condivisione, sorveglianza e visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità, che faciliterà l'adozione di standard condivisi e omogenei per la raccolta e l'elaborazione dei dati;

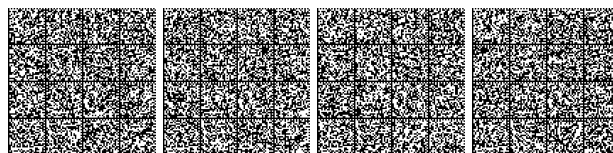
e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

Articolo 5

Tipo di intervento finanziario

1. Il sostegno finanziario dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) sovvenzioni, con un tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione per azione dell'80 %;



b) contratti di appalto pubblico;

c) accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca.

2. Nell'ambito del programma possono essere concesse sia sovvenzioni alle azioni sia sovvenzioni di funzionamento. Salvo ove diversamente disposto dal regolamento finanziario, i beneficiari di una sovvenzione o di un contratto di appalto pubblico sono selezionati in base a un bando di gara o un invito a presentare proposte.

Articolo 6

Beneficiari

1. Il sostegno finanziario nell'ambito del programma può essere concesso, in via prioritaria, a persone fisiche o a persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato di ciascuno Stato membro o dal diritto dell'Unione.

2. Possono beneficiare del programma anche paesi terzi e parti interessate di paesi terzi che condividono un bacino marittimo con gli Stati membri dell'Unione, nonché organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e operativi di cui agli articoli 2 e 3. Le misure devono sempre coinvolgere partecipanti dell'Unione.

3. Le condizioni di ammissione a una determinata procedura sono indicate nel rispettivo bando di gara o invito a presentare proposte.

Articolo 7

Principi in materia di attuazione

1. Le azioni finanziate nell'ambito del presente programma non possono beneficiare di contributi da parte di altri strumenti finanziari dell'Unione. Sono ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione. Le azioni nell'ambito del programma sono complementari all'attuazione delle pertinenti politiche settoriali.

2. La Commissione provvede affinché i richiedenti il sostegno finanziario nell'ambito del programma e i beneficiari di tale sostegno le forniscano informazioni esaurienti sul finanziamento delle azioni. L'assistenza finanziaria a titolo del programma è fornita solo nella misura in cui non siano disponibili altri finanziamenti dell'Unione.

3. Le azioni finanziate dal programma sono conformi agli obiettivi e alle politiche dell'Unione per il 2020 e il 2050. Beneficiano del programma tutti gli Stati membri, i settori marittimi e le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e viene creato un autentico valore aggiunto europeo. In relazione al finanziamento di azioni nei diversi bacini marittimi, si ricerca un adeguato equilibrio regionale.

4. Le azioni finanziate dal programma stimolano e rafforzano il dialogo, la cooperazione e il coordinamento con e fra

Stati membri, regioni dell'Unione, parti interessate, cittadini, organizzazioni della società civile e parti sociali, garantendo una completa trasparenza.

5. Le azioni finanziate dal programma facilitano lo sfruttamento delle sinergie, la condivisione di informazioni e lo scambio di metodi, norme e migliori pratiche.

6. L'attuazione del programma è improntata ai principi di buona governance e alla trasparenza dei processi decisionali, e il programma stesso mira a contribuire alla trasparenza e alla buona governance in tutte le politiche settoriali connesse, a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

Articolo 8

Procedure di attuazione

1. La Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario.

2. Ai fini dell'attuazione del programma in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 9

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 40 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1^o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.

2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

3. La ripartizione dei finanziamenti tra gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 è indicata nell'allegato.

Articolo 10

Assistenza tecnica

1. Un massimale pari all'1 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 9 può anche coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, revisione contabile o valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente le azioni ammissibili a norma del presente regolamento e per conseguire gli obiettivi.

2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare studi, riunioni di esperti, spese per strumenti, reti e sistemi informatici e ogni altro tipo di assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa richiesta dalla Commissione per l'attuazione del presente regolamento.



Articolo 11

Sorveglianza

1. Ciascun beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati in forza del programma. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

2. Fatti salvi i controlli eseguiti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») dalla Corte dei conti in collaborazione con gli organismi o i servizi nazionali di controllo competenti, o eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti e le altre misure finanziate nell'ambito del programma, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare la conformità con gli obiettivi del programma e l'ammissibilità delle azioni secondo quanto stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

3. I contratti e le convenzioni conclusi in attuazione del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.

4. Ciascun beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

6. La Commissione verifica che le azioni finanziate in forza del programma siano eseguite correttamente, siano coerenti con le misure adottate nell'ambito di altre politiche e altri strumenti settoriali e siano conformi al presente regolamento e al regolamento finanziario.

Articolo 12

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate in forza del programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti mediante:

- a) l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita;
- b) la realizzazione di controlli efficaci;
- c) il recupero degli importi indebitamente versati; e

d) l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

6. Ai fini del presente articolo si intende per «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dall'Unione, a causa di una spesa indebita.

Articolo 13

Relazioni, valutazione e proroga

1. La Commissione informa regolarmente e tempestivamente del proprio operato il Parlamento europeo e il Consiglio.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) una relazione sullo stato dei lavori entro il 31 dicembre 2012; la relazione comprende una valutazione dell'impatto del programma su altre politiche dell'Unione;
- b) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

3. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa di proroga del programma oltre il 2013 corredata di un'adeguata dotazione finanziaria.



*Articolo 14***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

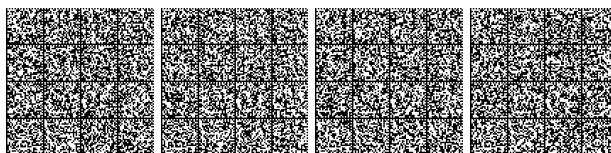
Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI



ALLEGATO

DOTAZIONE GENERALE DI FONDI A FAVORE DEI SETTORI DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 ⁽¹⁾

Obiettivi generali (articolo 2)	
a) Sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e visibilità della PMI	4 % almeno
b) Sviluppo di strumenti intersettoriali	60 % almeno
c) Protezione dell'ambiente marino e uso sostenibile delle risorse marittime e costiere	8 % almeno
d) Sviluppo e attuazione di strategie destinate ai bacini marittimi	8 % almeno
e) Cooperazione esterna e coordinamento della dimensione internazionale della PMI	1 % al massimo
f) crescita economica sostenibile, occupazione, innovazione e nuove tecnologie	4 % almeno

⁽¹⁾ Per gli obiettivi di cui all'articolo 2, lettera b) (strumenti intersettoriali), può essere utilizzato non più di un terzo della quota non destinata al presente allegato.



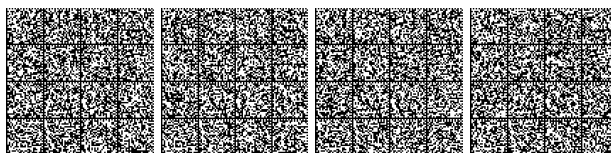
DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il Parlamento europeo e il Consiglio non escludono la possibilità di prevedere atti delegati nei programmi futuri oltre il 2013 sulla base di pertinenti proposte della Commissione.

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'articolo X, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della PMI durante il periodo 2011-2013 è fissata a 40 milioni di EUR. Tale dotazione si compone di 23,14 milioni di EUR da imputare al bilancio 2011 senza ricorrere al margine disponibile della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale, di un importo di 16,66 milioni di EUR, comprensivo di una dotazione per l'assistenza tecnica, inserito nel progetto di bilancio e accettato dal Consiglio nella sua lettura del bilancio 2012, e di un ulteriore importo di 200 000 EUR per l'assistenza tecnica da iscrivere nel bilancio 2013.

A tal fine, potrebbe essere necessario modificare il bilancio 2011 per creare la nomenclatura necessaria e iscrivere gli stanziamenti nella riserva. I bilanci adottati per il 2012 e 2013 potrebbero dover includere gli importi corrispondenti a tali esercizi.



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ⁽³⁾, fornisce alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. Questi gruppi (conglomerati finanziari) sono esposti a rischi (rischi di gruppo) che comprendono: il rischio di contagio, dove il rischio si diffonde da un'estremità all'altra del gruppo; la concentrazione del rischio, dove lo stesso tipo di rischio si materializza contemporaneamente in diverse parti del gruppo; la complessità della gestione di molti soggetti giuridici diversi; i potenziali conflitti di interesse, nonché la sfida di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate che sono parte del conglomerato finanziario, evitando così l'impiego multiplo del capitale. I conglomerati finanziari dovrebbero pertanto essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.

⁽¹⁾ GU C 62 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

- (2) È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE, da un lato, e delle direttive del Consiglio 73/239/CEE ⁽⁴⁾ e 92/49/CEE ⁽⁵⁾, e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE ⁽⁶⁾, 2002/83/CE ⁽⁷⁾, 2004/39/CE ⁽⁸⁾, 2005/68/CE ⁽⁹⁾, 2006/48/CE ⁽¹⁰⁾, 2006/49/CE ⁽¹¹⁾, 2009/65/CE ⁽¹²⁾, 2009/138/CE ⁽¹³⁾ e 2011/61/UE ⁽¹⁴⁾, dall'altro, per consentire un'adeguata vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi e bancari, anche quando fanno parte di una struttura di partecipazione finanziaria mista.

⁽⁴⁾ Prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

⁽⁵⁾ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

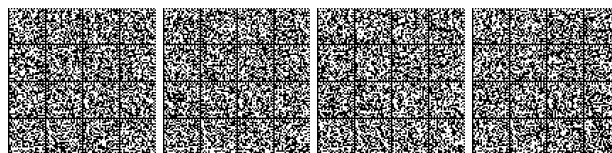
⁽¹⁰⁾ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽¹³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solubilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).



- (3) Occorre che i conglomerati finanziari siano identificati nell'Unione secondo l'entità della loro esposizione ai rischi di gruppo, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (ABE), dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (AEAP) e dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (AESFEM) conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto). Inoltre, è importante che i requisiti per l'esclusione dalla vigilanza supplementare siano applicati in base al rischio, conformemente a tali orientamenti. Ciò è di particolare importanza nel caso dei grandi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale.
- (4) Il monitoraggio completo e adeguato dei rischi di gruppo nei grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale e la vigilanza sulle politiche patrimoniali di questi gruppi sono possibili solo se le autorità competenti raccolgono informazioni derivanti dall'attività di vigilanza e pianificano misure di vigilanza al di là della portata nazionale del loro mandato. È pertanto necessario che le autorità competenti coordinino la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari operanti a livello internazionale tra le autorità ritenute maggiormente rilevanti per la vigilanza supplementare su un conglomerato finanziario. I collegi di autorità competenti rilevanti per i conglomerati finanziari dovrebbero agire conformemente alla natura supplementare della direttiva 2002/87/CE e, in quanto tali, non dovrebbero duplicare o sostituire bensì fornire un valore aggiunto alle attività dei collegi esistenti per i sottogruppi bancari e assicurativi all'interno di tali conglomerati finanziari. Un collegio per un conglomerato finanziario dovrebbe essere costituito laddove non esista un collegio settoriale bancario o assicurativo.
- (5) Per garantire la necessaria vigilanza regolamentare, è opportuno che la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa delle banche, delle compagnie di assicurazione e dei conglomerati finanziari che svolgono attività transfrontaliere, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative che ne fanno parte, siano controllate, a seconda dei casi, dall'ABE, dall'AEAP, dall'AESFEM (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») e dal comitato congiunto e che le relative informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti rilevanti.
- (6) Per garantire un'efficace vigilanza supplementare delle imprese regolamentate in un conglomerato finanziario, in particolare quando la sede principale di una delle imprese figlie si trova in un paese terzo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese, in particolare gli enti creditizi che hanno la sede sociale in un paese terzo e che, se avessero la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbero soggetti ad autorizzazione.
- (7) La vigilanza supplementare su grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale richiede un coordinamento in tutta l'Unione, al fine di contribuire alla stabilità del mercato interno per i servizi finanziari. A tale fine, occorre che le autorità competenti concordino i metodi di vigilanza da applicare a tali conglomerati finanziari. Le AEV dovrebbero pubblicare, conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni per tali metodi di vigilanza comuni, garantendo così un quadro prudenziale generale degli strumenti e dei poteri di vigilanza previsti dalle direttive relative ai settori bancario, assicurativo, degli strumenti finanziari e dei conglomerati finanziari. Gli orientamenti di cui alla direttiva 2002/87/CE dovrebbero rispecchiare la natura supplementare della vigilanza ivi prevista e integrare la vigilanza specifica settoriale prevista dalle direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE.
- (8) Esiste una reale esigenza di monitorare e controllare i potenziali rischi di gruppo a cui sono esposti i conglomerati finanziari, derivanti dalle partecipazioni in altre società. Nei casi in cui i poteri specifici di vigilanza di cui alla direttiva 2002/87/CE appaiono insufficienti, la comunità dei supervisori dovrebbe elaborare metodi alternativi per affrontare e considerare adeguatamente tali rischi, preferibilmente grazie al lavoro svolto dalle AEV tramite il comitato congiunto. Se una partecipazione è l'unico elemento per l'identificazione di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza dovrebbero poter valutare se sussiste un'esposizione ai rischi di gruppo e, se del caso, escludere il gruppo dalla vigilanza supplementare.
- (9) Per quanto riguarda talune strutture di gruppo, le autorità di vigilanza si sono ritrovate prive di poteri nell'attuale crisi, in quanto i regimi stabiliti dalle pertinenti direttive le hanno costrette a scegliere tra la vigilanza settoriale specifica e la vigilanza supplementare. Per quanto sia necessario intraprendere una revisione completa della direttiva 2002/87/CE nel contesto dei lavori del G20 in materia di conglomerati finanziari, occorre disciplinare quanto prima i poteri di vigilanza necessari.
- (10) È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 98/78/CE. La direttiva 98/78/CE dovrebbe essere pertanto modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista. Al
- ⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.



fine di garantire una vigilanza coerente e tempestiva, la direttiva 98/78/CE dovrebbe essere modificata a prescindere dall'imminente applicazione della direttiva 2009/138/CE, che andrebbe agli stessi effetti modificata.

- (11) Mentre i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, spetta al coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/CE stabilire l'opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Nelle prove di stress effettuate dalle AEV a livello dell'Unione in un contesto settoriale specifico, il comitato congiunto dovrebbe avere il compito di assicurare che esse si svolgano in maniera coerente tra i diversi settori. Per tali ragioni, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero poter sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell'Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovrebbero poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale. Occorre tenere conto delle esperienze acquisite nelle precedenti prove di stress a livello dell'Unione. Le prove di stress dovrebbero, ad esempio, tenere conto dei rischi di liquidità e solvibilità dei conglomerati finanziari.
- (12) La Commissione dovrebbe ulteriormente sviluppare un sistema di vigilanza dei conglomerati finanziari coerente e organico. L'imminente revisione completa della direttiva 2002/87/CE dovrebbe riguardare le imprese non regolamentate, in particolare le società veicolo, e sviluppare un'applicazione basata sul rischio delle esenzioni a disposizione delle autorità di vigilanza per determinare cosa si intenda per conglomerato finanziario, limitando nel contempo l'utilizzo di tali esenzioni. Tenendo conto delle direttive settoriali, la revisione dovrebbe inoltre considerare i conglomerati finanziari di importanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili. Tali conglomerati dovrebbero essere identificati per analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di proporre un'azione normativa in questo ambito.
- (13) È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 2006/48/CE. La direttiva 2006/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista.
- (14) Il ripristino dei poteri al livello della società di partecipazione finanziaria mista implica che talune disposizioni delle direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE o 2009/138/CE si applichino simultaneamente a tale livello. Queste disposizioni possono essere equivalenti tra loro, soprattutto per quanto riguarda gli elementi

qualitativi delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Ad esempio, le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE prevedono identici requisiti di competenza e onorabilità per la gestione delle società di partecipazione. Per evitare sovrapposizioni tra tali disposizioni e assicurare l'efficacia della vigilanza sul livello più elevato, le autorità di vigilanza dovrebbero avere la facoltà di applicare una determinata disposizione soltanto una volta, rispettando nel contempo la disposizione equivalente in tutte le altre direttive applicabili. In mancanza di una formulazione identica, due disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti se sono simili nella sostanza, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Nel valutare l'equivalenza, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare, nell'ambito dei collegi, se, con riferimento a ogni direttiva applicabile, l'ambito di applicazione sia coperto e gli obiettivi siano raggiunti, senza abbassare gli standard di vigilanza. Le valutazioni di equivalenza dovrebbero poter evolvere in base alle modifiche dei regimi e delle prassi di vigilanza e dovrebbero essere pertanto oggetto di una procedura aperta ed evolutiva. Tale procedura dovrebbe consentire soluzioni caso per caso, in modo da tenere conto di tutte le pertinenti caratteristiche di un determinato gruppo. È necessaria un'appropriata cooperazione in materia di vigilanza per assicurare la coerenza all'interno del quadro di vigilanza per un determinato gruppo e ottenere parità di condizioni tra tutti i conglomerati finanziari all'interno dell'Unione. A tale fine, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero elaborare orientamenti finalizzati alla convergenza delle valutazioni di equivalenza e adoperarsi per l'emanazione di norme tecniche vincolanti.

- (15) Al fine di migliorare la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche tecniche della direttiva 2002/87/CE relative alle definizioni, all'adeguamento della terminologia e ai metodi di calcolo stabiliti dalla stessa direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente il miglioramento della vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.



- (17) È pertanto opportuno modificare le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:

- a) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) società di partecipazione assicurativa mista: un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione;»

- b) è aggiunta la lettera seguente:

«m) società di partecipazione finanziaria mista: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»

- 2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.»

- 3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Livello di applicazione riguardo alle società di partecipazione finanziaria mista

1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare può, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione pertinente della direttiva 2002/87/CE.

2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare può, di

comune accordo con l'autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, applicare soltanto la disposizione della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3. L'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare informa l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (ABE), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall'adozione dei suddetti orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(***) GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.»

- 4) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica in alcun modo che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa, sulla società di partecipazione finanziaria mista o sulla società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente.»

- 5) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.»



- 6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi

1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l'applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all'allegato II. Sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2. Se, in base al calcolo di cui al paragrafo 1, le autorità competenti giungono alla conclusione che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa o rischia di esserlo, esse adottano gli opportuni provvedimenti a livello di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione.»

- 7) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

- 1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE (*), all'articolo 5 della direttiva 2004/39/CE (**), all'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE (***), all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE (****), all'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE (*****), all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE (*****) o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE (*****) e che appartengano a un conglomerato finanziario.

La presente direttiva modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) "ente creditizio": un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
- 2) "impresa di assicurazione": un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, 2 o 3, della direttiva 2009/138/CE;

- 3) "impresa di investimento": un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (*****), o un'impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2004/39/CE;

- 4) "impresa regolamentata": un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi;

- 5) "società di gestione patrimoniale": una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un'impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

- 5 bis) "gestore di fondi di investimento alternativi": un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un'impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

- 6) "impresa di riassicurazione": un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, 5 o 6, della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ai sensi dell'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE;

- 7) "norme settoriali": la normativa dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale di imprese regolamentate, in particolare le direttive 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/138/CE;

- 8) "settore finanziario": il settore composto da una o più delle imprese seguenti:

- a) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari ai sensi dell'articolo 4, punto 1, 5 o 21, della direttiva 2006/48/CE (in prosieguo denominati collettivamente "settore bancario");
- b) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (in prosieguo denominate collettivamente "settore assicurativo");



- c) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (in prosieguo denominate collettivamente "settore dei servizi di investimento");
- 9) "impresa madre": un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (*****), od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
- 10) "impresa figlia": un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE od ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia;
- 11) "partecipazione": una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (*****), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- 12) "gruppo": un gruppo di imprese composto dall'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l'impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;
- 12 bis) "controllo": relazione tra un'impresa madre e un'impresa figlia di cui all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- 13) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;
- 14) "conglomerato finanziario": un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un'impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un'impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni:
- a) qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un'impresa regolamentata:
- i) tale impresa sia l'impresa madre di un'impresa del settore finanziario, un'impresa che detiene una partecipazione in un'impresa del settore finanziario o un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
- ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
- iii) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; ovvero
- b) qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un'impresa regolamentata:
- i) le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva;
- ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
- iii) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva;
- 15) "società di partecipazione finanziaria mista": un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede sociale nell'Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
- 16) "autorità competenti": le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;



- 17) "autorità competenti rilevanti":
- a) le autorità competenti degli Stati membri preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare la capogruppo di un settore;
 - b) il coordinatore designato a norma dell'articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);
 - c) altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b);
- 18) "operazioni intragruppo": tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami per adempiere un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;
- 19) "concentrazione dei rischi": tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure a una combinazione o interazione di tali rischi.

Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), il parere di cui al punto 17, lettera c), tiene conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dalle imprese regolamentate del conglomerato finanziario in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell'importanza all'interno del conglomerato finanziario di qualsiasi impresa regolamentata che sia stabilita in un altro Stato membro.

- (*) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
- (**) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
- (***) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
- (****) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).
- (*****) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concer-

nente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

- (*****) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
- (*****) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
- (*****) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
- (*****) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
- (*****) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Si considera che le attività di un gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera b), punto i), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese regolamentate e non regolamentate, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore a un coefficiente del 40 %.

2. Si considera che le attività svolte nei diversi settori finanziari siano significative, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii), se per ciascun settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore a un coefficiente del 10 %.

Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.

Le società di gestione patrimoniale si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

I gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.



3. Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all'interno del gruppo superi 6 miliardi di EUR.

Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l'inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l'applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.

3 bis. Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di EUR, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l'inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l'applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.»

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) escludere un'impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi contemplati all'articolo 6, paragrafo 5, a meno che l'impresa non si sia trasferita da uno Stato membro in un paese terzo e vi siano elementi che inducano a ritenere che l'impresa abbia cambiato ubicazione per eludere la regolamentazione.»

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e considerate nel loro insieme siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul

totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio totale gestito.»

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (ABE), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (AEAP) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) (AESFEM) (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») emanano, tramite il comitato congiunto delle AEV (comitato congiunto), orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.

9. Le autorità competenti riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare e rivedono i criteri quantitativi enunciati nel presente articolo e le analisi basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(***) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine:

— le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo cooperano strettamente,

— un'autorità competente la quale sia del parere che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato in virtù della presente direttiva comunica tale parere alle altre autorità competenti interessate e al comitato congiunto.»

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale e il comitato congiunto.»



c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web l'elenco dei conglomerati finanziari definiti a norma dell'articolo 2, punto 14. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna delle AEV.

Il nome di ciascuna impresa regolamentata di cui all'articolo 1 facente parte di un conglomerato finanziario è inserito in un elenco, che il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web.»

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione;»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni impresa regolamentata, non soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del paragrafo 2, la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo è assoggettata a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, nei limiti e nei modi previsti all'articolo 18.»

c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto ii), o punto 14, lettera b), punto ii), e all'articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.»

5) all'articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese sono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare in conformità dell'allegato I:

- a) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari;
- b) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
- c) un'impresa di investimento;
- d) una società di partecipazione finanziaria mista.

4. Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando

il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all'allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.»

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell'Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi oppure adottare altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l'allineamento dell'applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all'applicazione degli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 244 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»

7) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell'Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi oppure disporre altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni intra-gruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.»



b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intra-gruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l'allineamento dell'applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all'applicazione dell'articolo 245 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»

8) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri provvedono affinché in ciascuna delle imprese incluse nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare in applicazione dell'articolo 5 siano istituiti adeguati meccanismi di controllo interno in grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l'esercizio della vigilanza supplementare.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, forniscano periodicamente all'autorità competente informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, rendano pubbliche annualmente, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e della propria struttura di governo societario e organizzativa.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le autorità competenti allineano l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni

specifici sull'applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 ter

Prove di stress

1. Gli Stati membri possono prevedere che il coordinatore assicuri la periodica effettuazione di opportune prove di stress sui conglomerati finanziari. Essi prevedono che le autorità competenti rilevanti cooperino pienamente con il coordinatore.

2. Ai fini delle prove di stress a livello dell'Unione, le AEV possono, tramite il comitato congiunto e in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*), sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari, a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il coordinatore comunica i risultati delle prove di stress al comitato congiunto.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»

10) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:

a) al punto ii), il primo comma è sostituito dal seguente:

«ii) qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell'Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di tali imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;»

b) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell'Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;»



11) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatta salva la possibilità di delegare specifiche competenze e responsabilità in materia di vigilanza stabilite dagli atti legislativi dell'Unione, la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario non pregiudica i compiti e le responsabilità attribuiti alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l'esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all'articolo 12 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell'Unione, il grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi, laddove appropriato, sono assicurati tramite collegi istituiti ai sensi dell'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipino alle riunioni o alle attività del collegio.»

12) all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capo-gruppo, nonché le autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»

13) all'articolo 12 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I coordinatori forniscono al comitato congiunto le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Il comitato congiunto mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa dei conglomerati finanziari.»

14) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 ter

Orientamenti comuni

1. Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti comuni sulle modalità di conduzione, da parte dell'autorità competente, delle valutazioni basate sul rischio applicabili ai conglomerati finanziari. Tali orientamenti assicurano, in particolare, che le valutazioni basate sul rischio includano appositi strumenti atti a garantire la possibilità di valutare i rischi di gruppo cui sono esposti i conglomerati finanziari.

2. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati a elaborare prassi di vigilanza che permettano alla vigilanza supplementare delle società di partecipazione finanziaria mista di integrare opportunamente, a seconda dei casi, la vigilanza di gruppo ai sensi delle direttive 98/78/CE e 2009/138/CE o la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Gli orientamenti permettono all'azione di vigilanza di comprendere tutti i pertinenti rischi eliminando al tempo stesso la possibilità di duplicazioni di vigilanza e prudenziali.»

15) l'articolo 18 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Imprese madri in un paese terzo»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti possono applicare altri metodi idonei a garantire un'adeguata vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Tali metodi sono approvati dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione e possono applicare la presente direttiva alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione. Le autorità competenti garantiscono che tali metodi conseguano l'obiettivo di vigilanza supplementare fissato dalla presente direttiva e li comunicano alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.»

16) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

L'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l'articolo 10 bis della direttiva 98/78/CE e l'articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»



17) il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE»;

18) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Poteri conferiti alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 *quater* riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori:

- a) formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- b) adeguamento della terminologia e formulazione delle definizioni della presente direttiva in conformità degli atti successivi dell'Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;
- c) definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all'allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali.

Tali misure non includono l'oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all'articolo 21 *bis*.»;

19) all'articolo 21, i paragrafi 2, 3 e 5 sono soppressi;

20) l'articolo 21 *bis* è così modificato:

- a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«d) l'articolo 6, paragrafo 2, per garantire l'uniformità del formato (con istruzioni) e determinare la frequenza e, ove opportuno, le date per la trasmissione.»;

- b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. Al fine di garantire un'applicazione uniforme degli articoli 2, 7 e 8 e dell'allegato II, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2 e per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II.

Il comitato congiunto presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Entro due anni dall'adozione di norme tecniche di attuazione conformemente al paragrafo 2 *bis*, gli Stati membri impongono un formato uniforme, determinano la frequenza e le date per la notifica dei calcoli di cui al presente articolo.»;

21) al capo III sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 21 ter

Orientamenti comuni

Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, gli orientamenti comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 12 *ter* e all'articolo 21, paragrafo 4, secondo la procedura di cui all'articolo 56 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21 quater

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 20 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 9 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;



22) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l'inclusione delle società di gestione patrimoniale:

- a) nell'ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;
- b) qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e
- c) nell'ambito della procedura di identificazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.»

23) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Gestori di fondi di investimento alternativi

1. In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l'inclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi:

- a) nell'ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;
- b) qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e
- c) nella procedura di identificazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d'investimento) i gestori di fondi di investimento alternativi sono inclusi nella vigilanza su base consolidata o nella vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera a). Ai fini del presente paragrafo, le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell'inclusione degli enti finanziari si applicano mutatis mutandis ai gestori di fondi di investimento alternativi. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), il gestore di fondi di investimento alternativi è trattato come appartenente al settore in cui è incluso in virtù del paragrafo 1, lettera a).

Qualora un gestore di fondi di investimento alternativi faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento a imprese regolamentate e ad autorità competenti e autorità competenti rilevanti si intende pertanto, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettiva-

mente, i gestori di fondi di investimento alternativi e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su detti gestori. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a).»;

24) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 39 e gli articoli da 124 a 143 si applicano alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con sede nell'Unione.»;

2) l'articolo 4 è così modificato:

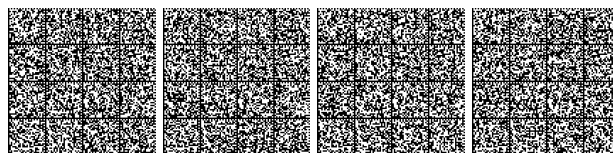
a) i punti da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«14) "ente creditizio impresa madre in uno Stato membro": un ente creditizio che ha come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o detiene una partecipazione in detti enti e non è a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

15) "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

15 bis) "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria mista che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

16) "ente creditizio impresa madre nell'UE": ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;



- 17) “società di partecipazione finanziaria madre nell’UE”: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;
- 17 bis) “società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE”: una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;»
- b) è inserito il punto seguente:
- «19 bis) “società di partecipazione finanziaria mista”: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»
- c) il punto 48 è sostituito dal seguente:
- «48) “autorità di vigilanza su base consolidata”: l’autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell’UE e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE;»
- 3) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 14
- Ogni autorizzazione è notificata all’ABE. La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco, che l’ABE pubblica e mantiene aggiornato sul suo sito web. L’autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all’ABE tutte le informazioni concernenti il gruppo bancario in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 73, paragrafo 3, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»
- 4) l’articolo 39 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) enti creditizi stabiliti in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia sede nell’Unione.»
- b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che sono situati nell’Unione e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato in un paese terzo, o detengono una partecipazione in tali enti;»
- 5) all’articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l’impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro dell’ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza applicabile agli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell’articolo 71, paragrafo 1.»
- 6) all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Fatti salvi gli articoli 68, 69 e 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all’articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5, sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.
- Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all’ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.»
- 7) all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o di tale società di partecipazione finanziaria mista.
- Le filiazioni significative di società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o di società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE pubblicano le informazioni specificate nell’allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.»
- 8) è inserito l’articolo seguente:
- «Articolo 72 bis
1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti per la vigilanza sulle imprese figlie, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la pertinente disposizione della direttiva 2002/87/CE.



2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, d'intesa con l'autorità di vigilanza del gruppo per il settore assicurativo, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione della direttiva riguardante il settore finanziario più importante quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (AEAP) delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione, da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall'adozione degli orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»

9) all'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 della presente direttiva su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione stabilita in un paese terzo un ente creditizio, un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi detengano una partecipazione.»

10) all'articolo 80, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;»

11) l'articolo 84 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le sue filiazioni o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo IRB su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, siano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora il metodo IRB debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, ovvero da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.»

12) all'articolo 89, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 80, paragrafo 8;»

13) all'articolo 105, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato a essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

4. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3, siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»



- 14) all'articolo 122 *bis*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, ovvero una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.»

- 15) all'articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 6.»

- 16) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Articolo 126

1. Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2. Quando più enti creditizi autorizzati nell'Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione

finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

3. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Prima di concordare su tale deroga, le autorità competenti danno l'opportunità di pronunciarsi, a seconda dei casi, all'ente creditizio impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE ovvero all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

4. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.;

- 17) l'articolo 127 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista individualmente considerata.»

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere le informazioni di cui all'articolo 137 alle filiazioni di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria ovvero di una società di partecipazione finanziaria mista non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.»

- 18) l'articolo 129 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE esegue i compiti seguenti:»



b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9, e all'articolo 105, nonché all'allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sull'applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare l'adeguatezza del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata.»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE adottano la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviando la loro decisione, attendono la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

iii) il nono comma è sostituito dal seguente:

«La decisione congiunta di cui al primo comma e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta ai sensi del quarto e quinto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un'autorità competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2. In quest'ultimo caso, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.»;

19) all'articolo 131 bis, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza:

a) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;

b) le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all'articolo 42 bis;

c) le banche centrali ove opportuno; e

d) le autorità competenti di paesi terzi se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 44 a 52.»;

20) all'articolo 132, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE ed enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.»;



b) al sesto comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 73, paragrafo 3, nonché identificazione delle autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»

21) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Articolo 135

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni;»

22) all'articolo 139, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.»

23) l'articolo 140 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura di autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ABE e alla Commissione.»

24) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 141

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria mista, una filiazione di cui all'articolo 137 o una filiazione di cui all'articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero a un revisore o a un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può prendervi parte.

Articolo 142

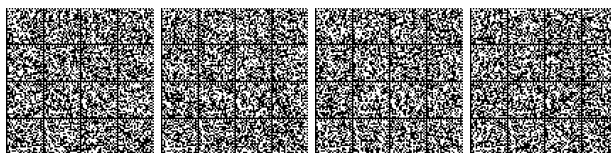
Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista o delle società di partecipazione mista, ovvero dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista non è nello stesso Stato membro ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.»

25) l'articolo 143 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora un ente creditizio la cui impresa madre sia un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto a una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva.

La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.»



b) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.»

26) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 146 bis

Gli Stati membri prescrivono che gli enti creditizi rendano pubbliche annualmente, a livello di gruppo bancario, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa.»

27) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1) all'articolo 212, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) "società di partecipazione assicurativa", un'impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

g) "società di partecipazione assicurativa mista", un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

h) "società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE.»

2) all'articolo 213, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi:

a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un'impresa di

assicurazione, in un'impresa di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione di paesi terzi o in un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;

b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione, conformemente agli articoli da 218 a 258;

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;

d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all'articolo 265.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione è essa stessa o è un'impresa partecipata di un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all'articolo 244 della presente direttiva, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all'articolo 245 della presente direttiva, o entrambe, a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

4. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza del gruppo può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/87/CE.

5. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza del gruppo può decidere, di comune accordo con l'autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, di applicare soltanto le disposizioni della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.



6. L'autorità di vigilanza del gruppo informa l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (ABE) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 4 e 5. L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione entro tre anni dall'adozione di tali orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(***) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.*;

- 3) all'articolo 214, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l'articolo 257 per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista.»;

- 4) all'articolo 215, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), è essa stessa un'impresa figlia di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un'altra società di partecipazione assicurativa o di un'altra società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione, gli articoli da 218 a 258 si applicano solo a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, della società di partecipazione assicurativa capogruppo o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell'Unione.

2. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell'Unione di cui al paragrafo 1 è

un'impresa figlia di un'impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all'articolo 244, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all'articolo 245, o entrambe, a livello di detta impresa o società capogruppo.»;

- 5) all'articolo 216, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), non ha la sede nello stesso Stato membro dell'impresa capogruppo a livello dell'Unione di cui all'articolo 215, gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e dell'impresa capogruppo a livello dell'Unione, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo a livello nazionale.»;

- 6) l'articolo 219 è sostituito dal seguente:

«Articolo 219

Frequenza del calcolo

1. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all'articolo 218, paragrafi 2 e 3, siano effettuati almeno una volta all'anno dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa del gruppo indicata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso.

2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'autorità di vigilanza del gruppo.



Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo può chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato.»;

- 7) l'articolo 226 è sostituito dal seguente:

«Articolo 226

Società di partecipazione assicurativa intermedia

1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata, in un'impresa di assicurazione di un paese terzo o in un'impresa di riassicurazione di un paese terzo tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

2. Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 98, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all'articolo 98 ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo.

I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 90, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo.»;

- 8) all'articolo 231, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e

il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;

- 9) all'articolo 233, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 231.»;

- 10) al titolo III, capo II, sezione 1, il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente:

«Vigilanza sulla solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista»;

- 11) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Articolo 235

Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista

1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, l'autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità del gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista conformemente agli articoli da 220, paragrafo 2, a 233.

2. Ai fini di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.»;



- 12) l'articolo 243 è sostituito dal seguente:

«Articolo 243

Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa e di una società di partecipazione finanziaria mista

Gli articoli da 236 a 242 si applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.»

- 13) all'articolo 244, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all'autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo, salvo applicazione dell'articolo 215, paragrafo 2.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le concentrazioni dei rischi di cui al primo comma sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»

- 14) all'articolo 245, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all'autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, tutte le operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito del gruppo, comprese quelle effettuate con persone fisiche che hanno stretti legami con un'impresa del gruppo, salvo applicazione dell'articolo 215, paragrafo 2.

Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni infragruppo molto significative siano segnalate il più rapidamente possibile.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di

partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le operazioni infragruppo sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»

- 15) all'articolo 246, paragrafo 4, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli Stati membri impongono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall'articolo 45. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta al riesame da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.

Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo 1 di cui all'articolo 230, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista forniscono all'autorità di vigilanza del gruppo un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista possono, fatto salvo l'accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 45 a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e possono redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.»

- 16) all'articolo 247, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza seguente:

- i) se l'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;



- ii) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell'Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro;
- iii) se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato;
- iv) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell'Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; o
- v) se il gruppo non ha un'impresa madre, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai punti da i) a iv), dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato.»

- 17) all'articolo 249, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle autorità di vigilanza interessate e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 19, dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 254, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»

- 18) all'articolo 256, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 51, 53, 54 e 55.

2. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una

società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, presentare un'unica relazione sulla sua solvibilità e sulla sua condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

- a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1;
- b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.

Prima di concedere l'accordo conformemente al primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.»

- 19) l'articolo 257 è sostituito dal seguente:

«Articolo 257

Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista

Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

L'articolo 42 si applica *mutatis mutandis*.»

- 20) all'articolo 258, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 218 a 246 o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate quanto prima possibile:

- a) dall'autorità di vigilanza del gruppo nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista;
- b) dalle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, l'autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.



Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista.

Le autorità di vigilanza interessate, compresa l'autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure concernenti le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista o le persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.»;

21) l'articolo 262 è sostituito dal seguente:

«Articolo 262

Imprese madri registrate in un paese terzo: mancanza di equivalenza

1. Se la verifica effettuata in conformità dell'articolo 260 dimostra che non vi è vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione gli articoli da 218 a 258, a eccezione degli articoli da 236 a 243, o uno dei metodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 218 a 258 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l'impresa madre è considerata come un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità, e a uno dei due requisiti seguenti:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 226, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista;

b) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 227, qualora si tratti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

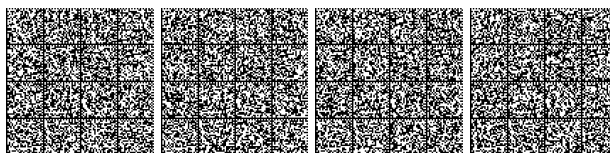
Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista che abbia la sede nell'Unione e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui è capogruppo la predetta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza del gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione.»;

22) all'articolo 263, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se l'impresa madre di cui all'articolo 260 è essa stessa un'impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all'articolo 260 soltanto a livello dell'impresa capogruppo che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Le autorità di vigilanza possono, tuttavia, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell'articolo 260, effettuare una nuova verifica a un livello inferiore dove esiste un'impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, che sia al livello di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, di una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.»



Articolo 5**Revisione**

La Commissione sottopone a revisione integrale la direttiva 2002/87/CE, compresi gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma della stessa. A seguito di tale revisione, entro il 31 dicembre 2012 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che verta in particolare sull'ambito di applicazione di tale direttiva, esaminandone altresì un eventuale ampliamento mediante revisione dell'articolo 3, e sull'applicazione di tale direttiva alle imprese non regolamentate, in particolare alle società veicolo. La relazione riguarda anche i criteri di identificazione dei conglomerati finanziari di proprietà di ampi gruppi non finanziari, l'insieme delle cui attività nel settore bancario, nel settore assicurativo e nel settore dei servizi di investimento è di fatto rilevante nel mercato interno dei servizi finanziari.

La Commissione valuta, inoltre, se le AEV debbano elaborare, tramite il comitato congiunto, orientamenti per la valutazione di tale rilevanza di fatto.

Nello stesso contesto, la relazione riguarda i conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili, e che sono da individuare in analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. Tale relazione esamina inoltre la possibilità di introdurre prove di stress obbligatorie. La relazione è seguita, se necessario, dalle opportune proposte legislative.

Articolo 6**Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3 della presente direttiva entro il 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4 della presente direttiva dal 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore entro il 22 luglio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 23, della presente direttiva, nonché all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva nella misura in cui tali disposizioni modificano l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafi 4, 5 bis e 16, nonché l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori dei fondi di investimento alternativi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente articolo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA



ALLEGATO I

Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono così modificati:

A) l'allegato I è così modificato:

1) al punto 2.1:

a) al quarto comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano entrambe considerate ai fini del calcolo.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero da un'altra società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro.»;

2) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista intermedie

Nel calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, viene presa in considerazione la situazione della società di partecipazione assicurativa intermedia o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e soggetta alle condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE o all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.»

B) l'allegato II è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E SULLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA, DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE DI PAESI TERZI»;

2) al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.»;



3) al punto 2, il secondo e il terzo trattino e il comma successivo al terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

- «— che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese,
- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in altri Stati membri, qualora sia stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Qualora società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista o imprese di assicurazione o riassicurazione di paesi terzi detengano partecipazioni successive nella società di partecipazione assicurativa, nella società di partecipazione finanziaria mista o nell'impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'ultima impresa madre cui fa capo l'impresa di assicurazione o riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, un'impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo.»;

4) il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. Le autorità competenti garantiscono che a livello di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista o di impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I.

L'analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle seguenti condizioni:

- un requisito di solvibilità pari a zero se è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista,
- un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell'allegato I, se si tratta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi,
- le stesse condizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto si riferisce agli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.»



ALLEGATO II

Nell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, al punto «II. Metodi di calcolo», il metodo 3 e il metodo 4 sono sostituiti dal seguente:

«Metodo 3: Combinazione dei metodi

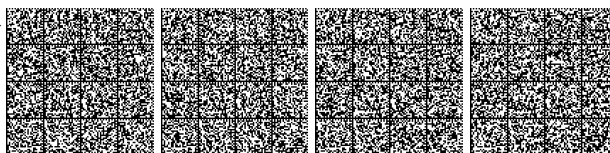
Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.»



ALLEGATO III

Nella direttiva 2006/48/CE, allegato X, parte 3, sezione 3, il punto 30 è sostituito dal seguente:

- «30. Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione sia utilizzato dall'ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.»



DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(3) Gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno.

(4) L'indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.

(5) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁵⁾, non prevede indicazioni relative all'identificazione delle partite.

(6) A livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce un obbligo generalizzato. L'Unione è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale.

(7) È pertanto opportuno prevedere le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla gestione di un sistema comune di identificazione delle partite.

(8) L'efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione. È tuttavia opportuno escludere taluni prodotti e operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all'inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli.

(9) Conviene tener conto che il consumo immediato dopo l'acquisto di alcune derrate alimentari, come i gelati alimentari in porzioni individuali, rende inutile l'indicazione della partita direttamente sulla confezione individuale. Tuttavia, per questi prodotti l'indicazione della partita dovrebbe figurare obbligatoriamente sulle confezioni multiple.

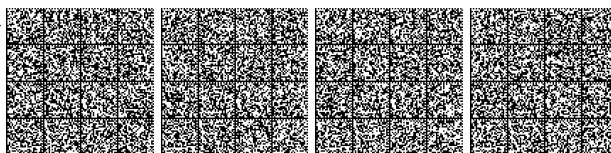
⁽¹⁾ GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

⁽⁵⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.



- (10) La definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento. Questa definizione non dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti presentati alla rinfusa o ai prodotti che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo.
- (11) Data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, dovrebbe spettare all'operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente.
- (12) Per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è opportuno che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale.
- (13) Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso.
- (14) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Articolo 2

1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) ai prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
 - i) venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;
 - ii) avviati verso organizzazioni di produttori; o
 - iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
 - b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell'acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata;

- c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²;
- d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L'indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple.

Articolo 3

La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno dell'Unione.

Le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.

Articolo 4

Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta che a esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Articolo 5

Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese.

Articolo 6

La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche dell'Unione.

La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco delle disposizioni in questione.

Articolo 7

La direttiva 89/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.



I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

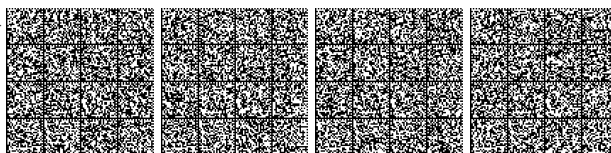
Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
M. SZPUNAR



ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata con elenco delle modificazioni successive

(di cui all'articolo 7)

Direttiva 89/396/CEE del Consiglio	(GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
Direttiva 91/238/CEE del Consiglio	(GU L 107 del 27.4.1991, pag. 50).
Direttiva 92/11/CEE del Consiglio	(GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 7)

Direttiva	Termine di recepimento
89/396/CEE	20 giugno 1990 (*)
91/238/CEE	—
92/11/CEE	—

(*) Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della direttiva 89/396/CEE, come modificata dalla direttiva 92/11/CEE:
 «Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in modo da:
 — permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 giugno 1990,
 — vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»



ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 89/396/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 3	—
Articoli da 3 a 6	Articoli da 3 a 6
Articolo 7	—
—	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
—	Allegato I
—	Allegato II



RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107 del 17 aprile 2008)

A pagina 58, allegato, nota esplicativa 33, lettera c):

anziché: «... e trasmetterla direttamente all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, ...»,

leggi: «... e trasmetterla direttamente all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, ...».

Rettifica del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 31 luglio 2009)

1) A pagina 14, articolo 20, terzo e quarto comma

anziché: «L'articolo 13, paragrafo 15, e l'articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), punto 1, lettera b), punti iii) e iv), punto 2, lettera c), punto 3, lettera a), punto iii), punto 3, lettera b), punto iii), punto 3, lettera c), punto iii), punto 3, lettera d), punto iii), punto 3, lettera e), punto iii), e punto 3, lettera f), punto i), dell'allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.

Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell'allegato III si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014.»

leggi: «L'articolo 13, paragrafo 15, e l'articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), il punto 1, lettera b), punti iii) e iv), il punto 2, lettera c), il punto 3, lettera a), punto iii), il punto 3, lettera b), punto iii), il punto 3, lettera c), punto iii), il punto 3, lettera d), punto iii), il punto 3, lettera e), punto iii), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell'allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.

Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto i), dell'allegato III si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014.»

2) a pagina 17, allegato II, parte B, frase che segue la tabella 2

anziché: «Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.»

leggi: «Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 1 e alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.»



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117 dell'11 maggio 2010)

A pagina 11, articolo 1, tabella, seconda colonna «Società», quarta voce:

anziché: «Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan»,

leggi: «Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan».

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUE-010) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 2 0 2 0 2 *

€ 7,00

